MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Prot. n. M_D GMIL_05 11^ CD 1013213 Roma, 28 novembre 2005
PALAZZO MARINA

OGGETTO: D.P.R. del 29 ottobre 2001, n. 461 - Rilevanza ai fini dell'attribuzione dei benefici stipendiali di cui agli articoli 117 e 120 del R.D. 31 dicembre 1928 n. 3458, previsti per i militari invalidi di guerra ed estesi al personale invalido per servizio, ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539.

SEGUITO: Circolare prot. n. DGPM/IV/11^/CD/139758 del 9 novembre 2001.

INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

1. Il D.P.R. del 29 ottobre 2001 n. 461, "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2002 - Serie Generale n. 5 - ha modificato la procedura di riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio.

2. Si verifica, difatti, che il sopracitato provvedimento normativo ha introdotto, tra l'altro, con l'articolo 6, innovazioni in ordine alle competenze delle Commissioni Medico Ospedaliere che, a decorrere dal 22 gennaio 2002, non sono più chiamate ad esprimersi in merito all'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o della lesione.

   Tale ultima incombenza è stata devoluta, ai sensi dell'articolo 11 del citato D.P.R. n. 461/01 al *Comitato di verifica per le cause di servizio,* deputato ad esprimere apposito parere sulla riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione.

   Il suddetto iter procedimentale, a mente del successivo art. 14 del D.P.R. in parola, si conclude con l'adozione di un provvedimento mediante il quale l'Amministrazione di appartenenza, in conformità al

parere del Comitato di verifica, si pronuncia sul solo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità o lesioni sofferte dal personale interessato.

Peraltro, l'art. 20 del D.P.R. in argomento, alla lettera *f)*, ha abrogato l'articolo 5-*bis* del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, che, conferendo il carattere di definitività ai giudizi collegiali adottati dalle predette Commissioni Medico Ospedaliere, consentiva, in favore degli aventi titolo, l'attribuzione dei benefici stipendiali derivanti dagli artt. 117 e 120 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 dalla data del pertinente provvedimento medico-legale.

Con il quadro normativo operante dal 22 gennaio 2002, il solo giudizio delle C.M.O. non è più sufficiente ai fini dell'attribuzione dei benefici di cui trattasi e, di conseguenza, è emersa la necessità di dover procedere all'individuazione del *dies a quo* da cui far decorrere la provvidenza in esame, in linea con la nuova disciplina.

A tal proposito, in sede di approfondimento della tematica è emerso che il Dicastero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - opportunamente interessato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito di apposito quesito rivolto alla stessa dal Ministero degli Interni - ha avuto modo di precisare che il diritto alla provvidenza in argomento va ricondotto alla data del provvedimento formale adottato dall'Amministrazione del dipendente, in conformità al parere emesso dal Comitato di verifica per le cause di servizio. Ciò, considerata la natura costitutiva di detto atto che fa proprio l'accertamento definitivo in sede amministrativa.

Per quanto precede, occorre intervenire a parziale modifica ed integrazione delle disposizioni applicative emanate sull'istituto con la circolare n. DGPM/IV/11^/CD/139758 del 9 novembre 2001.

Sul punto, in particolare, va ora precisato che le infermità ascrivibili ad una delle 8 categorie della nota Tabella "A", annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, accertate dopo il 22 gennaio 2002, conferiscono titolo all'attribuzione del correlato beneficio stipendiale non più dalla data del processo verbale, bensì da quella di emanazione del decreto con il quale questa Direzione Gene-

rale recepisce il predetto parere del Comitato.
E in tal senso devono intendersi, quindi, modificate le disposizioni di cui alla sopracitata circolare.
Ai fini di che trattasi, si evidenzia, inoltre, che il processo verbale continua ad avere piena rilevanza anche se emesso in data successiva al 22 gennaio 2002, allorquando è teso ad accertare gli aggravamenti di infermità riferite a patologie già giudicate come dipendenti da causa di servizio prima di tale data, con analogo provvedimento a cura del competente organo sanitario.
In tale evenienza, difatti, il nesso causale tra l'infermità e la prestazione del servizio è già stato verificato.
Per la fattispecie in esame, dunque, l'eventuale titolarità all'attribuzione dei prefati benefici si consegue alla data del processo verbale di aggravamento.

3. Si invitano le Direzioni di Amministrazione a diramare agli Enti della rispettiva giurisdizione le presenti disposizioni al fine di una tempestiva ed efficace attuazione dei procedimenti in argomento, significando che, per quanto non variato con la presente, restano confermate quelle di cui alla circolare n. DGPM/IV/11^/CD/139758 del 9 novembre 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
Ammiraglio di Squadra Mario LUCIDI

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Prot. n. M_D GMIL_05 11^ CD 1013213 Roma, 28 NOV. 2005
PALAZZO MARINA

OGGETTO: D.P.R. del 29 ottobre 2001, n. 461 - Rilevanza ai fini dell'attribuzione dei benefici stipendiali di cui agli articoli 117 e 120 del R.D. 31 dicembre 1928 n. 3458, previsti per i militari invalidi di guerra ed estesi al personale invalido per servizio, ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539.

SEGUITO: Circolare prot. n. DGPM/IV/11^/CD/139758 del 9 novembre 2001.

INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

1. Il D.P.R. del 29 ottobre 2001 n. 461, "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2002 - Serie Generale n. 5 - ha modificato la procedura di riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio.

2. Si verifica, difatti, che il sopracitato provvedimento normativo ha introdotto, tra l'altro, con l'articolo 6, innovazioni in ordine alle competenze delle Commissioni Medico Ospedaliere che, a decorrere dal 22 gennaio 2002, non sono più chiamate ad esprimersi in merito all'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o della lesione.

   Tale ultima incombenza è stata devoluta, ai sensi dell'articolo 11 del citato D.P.R. n. 461/01 al *Comitato di verifica per le cause di servizio*, deputato ad esprimere apposito parere sulla riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione.

   Il suddetto iter procedimentale, a mente del successivo art. 14 del D.P.R. in parola, si conclude con l'adozione di un provvedimento mediante il quale l'Amministrazione di appartenenza, in conformità al

parere del Comitato di verifica, si pronuncia sul solo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità o lesioni sofferte dal personale interessato.

Peraltro, l'art. 20 del D.P.R. in argomento, alla lettera *f)*, ha abrogato l'articolo 5-*bis* del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, che, conferendo il carattere di definitività ai giudizi collegiali adottati dalle predette Commissioni Medico Ospedaliere, consentiva, in favore degli aventi titolo, l'attribuzione dei benefici stipendiali derivanti dagli artt. 117 e 120 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 dalla data del pertinente provvedimento medico-legale.

Con il quadro normativo operante dal 22 gennaio 2002, il solo giudizio delle C.M.O. non è più sufficiente ai fini dell'attribuzione dei benefici di cui trattasi e, di conseguenza, è emersa la necessità di dover procedere all'individuazione del *dies a quo* da cui far decorrere la provvidenza in esame, in linea con la nuova disciplina.

A tal proposito, in sede di approfondimento della tematica è emerso che il Dicastero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - opportunamente interessato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito di apposito quesito rivolto alla stessa dal Ministero degli Interni - ha avuto modo di precisare che il diritto alla provvidenza in argomento va ricondotto alla data del provvedimento formale adottato dall'Amministrazione del dipendente, in conformità al parere emesso dal Comitato di verifica per le cause di servizio. Ciò, considerata la natura costitutiva di detto atto che fa proprio l'accertamento definitivo in sede amministrativa.

Per quanto precede, occorre intervenire a parziale modifica ed integrazione delle disposizioni applicative emanate sull'istituto con la circolare n. DGPM/IV/11^/CD/139758 del 9 novembre 2001.

Sul punto, in particolare, va ora precisato che le infermità ascrivibili ad una delle 8 categorie della nota Tabella "A", annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, accertate dopo il 22 gennaio 2002, conferiscono titolo all'attribuzione del correlato beneficio stipendiale non più dalla data del processo verbale, bensì da quella di emanazione del decreto con il quale questa Direzione Gene-

rale recepisce il predetto parere del Comitato.
E in tal senso devono intendersi, quindi, modificate le disposizioni di cui alla sopracitata circolare.
Ai fini di che trattasi, si evidenzia, inoltre, che il processo verbale continua ad avere piena rilevanza anche se emesso in data successiva al 22 gennaio 2002, allorquando è teso ad accertare gli aggravamenti di infermità riferite a patologie già giudicate come dipendenti da causa di servizio prima di tale data, con analogo provvedimento a cura del competente organo sanitario.
In tale evenienza, difatti, il nesso causale tra l'infermità e la prestazione del servizio è già stato verificato.
Per la fattispecie in esame, dunque, l'eventuale titolarità all'attribuzione dei prefati benefici si consegue alla data del processo verbale di aggravamento.

3. Si invitano le Direzioni di Amministrazione a diramare agli Enti della rispettiva giurisdizione le presenti disposizioni al fine di una tempestiva ed efficace attuazione dei procedimenti in argomento, significando che, per quanto non variato con la presente, restano confermate quelle di cui alla circolare n. DGPM/IV/11^/CD/139758 del 9 novembre 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
Ammiraglio di Squadra Mario LUCIDI

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Dott.ssa Anna TERRACCIANO

IL CAPO REPARTO
Dott. Giuseppe CARPINELLI

ELENCO INDIRIZZI **allegato al Fg M_D GMIL 05 11 CD 1013213 del 28/11/2005 di Persomil**

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA - Ufficio Affari Militari	00100 ROMA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- Ufficio del Consigliere Militare	00100 ROMA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -Commissione Interminist. Atti Giuridici Caduti in Guerra	00100 ROMA
GABINETTO DEL MINISTRO	00100 ROMA
SEGRETERIE PARTICOLARI DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA DIFESA	00187 ROMA
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA – Via XX Settembre, 123	00187 ROMA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI	00100 - ROMA
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO– Via XX Settembre, 123	00187 - ROMA
STATO MAGGIORE DELLA MARINA	SEDE
STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA Viale dell'Università, 4	00100 ROMA
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI Viale Romania	00197 ROMA
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	00100 ROMA
CONSIGLIO SUPERIORE DELLE FORZE ARMATE	00100 ROMA
COMANDO FORZE ALLEATE SUD-EUROPA	80100 NAPOLI
ORDINARIATO MILITARE PER L'ITALIA	00100 ROMA
COMANDO ALLEATO INTERFORZE DEL SUD	37100 VERONA
COMANDO FORZE NAVALI ALLEATE SUD-EUROPA	80100 NAPOLI
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI	37100 VERONA
COMANDO IN CAPO DELLA SQUADRA NAVALE	00100 ROMA
COMANDO OPERATIVO DELLE FORZE AEREE	36100 VICENZA
COMANDO DELLA SQUADRA AEREA	00100 ROMA
COMANDO GENERALE DELLE CAPITANERIE DI PORTO	00100 ROMA
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	00100 - ROMA
UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE	00100 - ROMA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE	00100 ROMA
DIREZIONE GENERALE DELLA LEVA, DEL RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO, DELLA MILITARIZZAZIONE, DELLA MOBILITAZIONE CIVILE E DEI CORPI AUSILIARI	00100 ROMA
DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI	00100 ROMA
DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI NAVALI	SEDE
DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI	00100 ROMA
DIREZIONE GENERALE DELLE TELECOMUNICAZIONI, DELL'INFORMATICA E DELLE TECNOLOGIE AVANZATE	00100 ROMA
DIREZIONE GENERALE DEL COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI	00100 ROMA
DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO	00100 ROMA
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' MILITARE	00100 ROMA
COMMISSARIATO GENERALE ONORANZE DI CADUTI IN GUERRA	00100 ROMA
COMANDO REGIONE MILITARE NORD	35100 PADOVA
COMANDO REGIONE MILITARE CENTRO	50136 FIRENZE
COMANDO REGIONE MILITARE SUD	80100 NAPOLI
COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE	00100 ROMA
COMANDO MILITARE AUTONOMO DELLA SICILIA	90100 PALERMO
COMANDO MILITARE AUTONOMO DELLA SARDEGNA	09100 CAGLIARI
COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO	60100 ANCONA
COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO	19100 LA SPEZIA

COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO	74100 TARANTO
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO DELLA CAPITALE	00100 ROMA
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO IN SARDEGNA	07024 LA MADDALENA
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO IN SICILIA	98100 MESSINA
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO DELLA CAPITALE	00193 ROMA
COMANDO 1^ REGIONE AREA - Piazza Novelli, 1	20100 MILANO
COMANDO 3^ REGIONE AEREA – Via Gabriele D'Annunzio	70100 BARI
ISPETTORATO LOGISTICO DELL' ESERCITO	00100 ROMA
ISPETTORATO DI SUPPORTO NAVALE, LOGISTICO E DEI FARI	00100 ROMA
COMANDO LOGISTICO AERONAUTICA MILITARE	00100 ROMA
ISPETTORATO PER LA FORMAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE	00100 ROMA
ISPETTORATO PER IL RECLUTAMENTO E FORZE DI COMPLETAMENTO	50100 FIRENZE
COMANDO GENERALE DELLE SCUOLE DELL'AERONAUTICA MILITARE	00012 GUIDONIA
ISPETTORATO DI SANITA' MARINA MILITARE	00100 ROMA
ISPETTORATO DI COMMISSARIATO MARINA MILITARE E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO	00100 ROMA
ISPETTORATO DELL'AVIAZIONE PER LA MARINA	00100 ROMA
COMANDO EUROFORZA OPERATIVA RAPIDA	50136 FIRENZE
COMANDO DEL CORPO D'ARMATA DI REAZIONE RAPIDA	21058 .SOLBIATE OLONA
COMANDO DELLE TRUPPE ALPINE	39100 BOLZANO
1° COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE DI DIFESA	31029 VITTORIO VENETO
2° COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE DI DIFESA	80100 NAPOLI
COMANDO SUPPORTI FORZE OPERATIVE TERRESTRI	31100 TREVISO
CENTRO ALTI STUDI DELLA DIFESA	00100 ROMA
COMANDO AERONAUTICA MILITARE ROMA	00100 ROMA
COMANDO SCUOLA DI GUERRA	00053 CIVITAVECCHIA
ISTITUTO STUDI MILITARI MARITTIMI	30100 VENEZIA
COMANDO SCUOLA DI GUERRA AEREA	50100 FIRENZE
SCUOLA DI APPLICAZIONE AERONAUTICA MILITARE	50100 FIRENZE
ACCADEMIA MILITARE	41100 MODENA
ACCADEMIA NAVALE	57100 LIVORNO
ACCADEMIA AERONAUTICA	80078 POZZUOLI
CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE	00100 ROMA
PROCURA GENERALE MILITARE PRESSO CORTE SUPREMA CASSAZIONE	00100 ROMA
CORTE MILITARE DI APPELLO	00100 ROMA
PROCURA MILITARE PRESSO CORTE MILITARE APPELLO	00100 ROMA
SEZIONE DI CORTE MILITARE D'APPELLO	80100 NAPOLI
SEZIONE DI CORTE MILITARE D'APPELLO	37100 VERONA
PROCURA MILITARE PRESSO LA CORTE MILITARE APPELLO - SEZIONE VERONA	37100 VERONA
PROCURA MILITARE PRESSO LA CORTE MILITARE APPELLO - SEZIONE NAPOLI	80100 NAPOLI
TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE	70100 BARI
TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE	09100 CAGLIARI
TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE	19100 LA SPEZIA
TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE	80100 NAPOLI
TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE	35100 PADOVA
TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE	90100 PALERMO
TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE	00100 ROMA
TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE	10100 TORINO
TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE	37100 VERONA

PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA 70100 BARI
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA 09100 CAGLIARI
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA 19100 LA SPEZIA
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA 80100 NAPOLI
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA 35100 PADOVA
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA 90100 PALERMO
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA 00100 ROMA
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA 10100 TORINO
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA 37100 VERONA
TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA 00100 ROMA
CENTRO SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL'ESERCITO 06034 FOLIGNO
COMANDO RAGGRUPPAMENTO UNITA' DIFESA 00100 ROMA
COMANDO ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA MILITARE 67039 SULMONA
COMANDO RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO MINISTERO DIFESA 00100 ROMA
CENTRO GESTIONE SPECIALE DELL'ESERCITO 00100 ROMA
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE INTERFORZE 00100 ROMA
ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO - DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE 50100 FIRENZE
UFFICIO AMMINISTRAZIONE PERSONALI MILITARI VARI 00100 ROMA
UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI 00100 ROMA
UFFICIO AUTONOMO PER L'AMMINISTRAZIONE DI GESTIONI - SPECIALI A.M. 00100 ROMA
UFFICIO AUTONOMO LAVORI GENIO MILITARE PER MINISTERO DIFESA 00100 ROMA
UFFICIO AUTONOMO TELECOMUNICAZIONI - GENIO MILITARE PER MINISTERO DIFESA 00100 - ROMA
CENTRO INTERFORZE STUDI APPLICAZIONI MILITARI 56010 SAN PIETRO A GRADO
COMANDO SCUOLA DI AEROCOOPERAZIONE 00012 GUIDONIA
COMANDO RAGGRUPPAMENTO SUBACQUEO E INCURSORI 19100 LA SPEZIA
COMANDO FORZA DA SBARCO M.M. BRINDISI
POLIGONO SPERIM DI ADDESTRAMENTO - INTERFORZE DI SALTO DI QUIRRA 08046 PERDASDEFOGU
MINISTERO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO –
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA 00100 ROMA

<u>E, PER DIRAMAZIONE INTERNA A:</u>
SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
SEGRETERIE DEI VICE DIRETTORI GENERALI
UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE
UFFICIO DI COORDINAMENTO GIURIDICO AMMINISTRATIVI
I REPARTO
II REPARTO
III REPARTO
IV REPARTO
V REPARTO
VI REPARTO
VII REPARTO = LORO SEDI =

ELENCO INDIRIZZI **allegato al Fg M_D GMIL_05 11 CD 1013213 del 28/11/2005 di Persomil**

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA - Ufficio Affari Militari	00100 ROMA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- Ufficio del Consigliere Militare	00100 ROMA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -Commissione Interminist. Atti Giuridici Caduti in Guerra	00100 ROMA
GABINETTO DEL MINISTRO	00100 ROMA
SEGRETERIE PARTICOLARI DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA DIFESA	00187 ROMA
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA – Via XX Settembre, 123	00187 ROMA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI	00100 - ROMA
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO– Via XX Settembre, 123	00187 - ROMA
STATO MAGGIORE DELLA MARINA	SEDE
STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA Viale dell'Università, 4	00100 ROMA
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI Viale Romania	00197 ROMA
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	00100 ROMA
CONSIGLIO SUPERIORE DELLE FORZE ARMATE	00100 ROMA
COMANDO FORZE ALLEATE SUD-EUROPA	80100 NAPOLI
ORDINARIATO MILITARE PER L'ITALIA	00100 ROMA
COMANDO ALLEATO INTERFORZE DEL SUD	37100 VERONA
COMANDO FORZE NAVALI ALLEATE SUD-EUROPA	80100 NAPOLI
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI	37100 VERONA
COMANDO IN CAPO DELLA SQUADRA NAVALE	00100 ROMA
COMANDO OPERATIVO DELLE FORZE AEREE	36100 VICENZA
COMANDO DELLA SQUADRA AEREA	00100 ROMA
COMANDO GENERALE DELLE CAPITANERIE DI PORTO	00100 ROMA
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	00100 - ROMA
UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE	00100 - ROMA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE	00100 ROMA
DIREZIONE GENERALE DELLA LEVA, DEL RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO, DELLA MILITARIZZAZIONE, DELLA MOBILITAZIONE CIVILE E DEI CORPI AUSILIARI	00100 ROMA
DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI	00100 ROMA
DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI NAVALI	SEDE
DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI	00100 ROMA
DIREZIONE GENERALE DELLE TELECOMUNICAZIONI, DELL'INFORMATICA E DELLE TECNOLOGIE AVANZATE	00100 ROMA
DIREZIONE GENERALE DEL COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI	00100 ROMA
DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO	00100 ROMA
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' MILITARE	00100 ROMA
COMMISSARIATO GENERALE ONORANZE DI CADUTI IN GUERRA	00100 ROMA
COMANDO REGIONE MILITARE NORD	35100 PADOVA
COMANDO REGIONE MILITARE CENTRO	50136 FIRENZE
COMANDO REGIONE MILITARE SUD	80100 NAPOLI
COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE	00100 ROMA
COMANDO MILITARE AUTONOMO DELLA SICILIA	90100 PALERMO
COMANDO MILITARE AUTONOMO DELLA SARDEGNA	09100 CAGLIARI
COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO	60100 ANCONA
COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO	19100 LA SPEZIA

COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO	74100 TARANTO
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO DELLA CAPITALE	00100 ROMA
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO IN SARDEGNA	07024 LA MADDALENA
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO IN SICILIA	98100 MESSINA
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO DELLA CAPITALE	00193 ROMA
COMANDO 1^ REGIONE AREA - Piazza Novelli, 1	20100 MILANO
COMANDO 3^ REGIONE AEREA – Via Gabriele D'Annunzio	70100 BARI
ISPETTORATO LOGISTICO DELL' ESERCITO	00100 ROMA
ISPETTORATO DI SUPPORTO NAVALE, LOGISTICO E DEI FARI	00100 ROMA
COMANDO LOGISTICO AERONAUTICA MILITARE	00100 ROMA
ISPETTORATO PER LA FORMAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE	00100 ROMA
ISPETTORATO PER IL RECLUTAMENTO E FORZE DI COMPLETAMENTO	50100 FIRENZE
COMANDO GENERALE DELLE SCUOLE DELL'AERONAUTICA MILITARE	00012 GUIDONIA
ISPETTORATO DI SANITA' MARINA MILITARE	00100 ROMA
ISPETTORATO DI COMMISSARIATO MARINA MILITARE E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO	00100 ROMA
ISPETTORATO DELL'AVIAZIONE PER LA MARINA	00100 ROMA
COMANDO EUROFORZA OPERATIVA RAPIDA	50136 FIRENZE
COMANDO DEL CORPO D'ARMATA DI REAZIONE RAPIDA	21058 .SOLBIATE OLONA
COMANDO DELLE TRUPPE ALPINE	39100 BOLZANO
1° COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE DI DIFESA	31029 VITTORIO VENETO
2° COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE DI DIFESA	80100 NAPOLI
COMANDO SUPPORTI FORZE OPERATIVE TERRESTRI	31100 TREVISO
CENTRO ALTI STUDI DELLA DIFESA	00100 ROMA
COMANDO AERONAUTICA MILITARE ROMA	00100 ROMA
COMANDO SCUOLA DI GUERRA	00053 CIVITAVECCHIA
ISTITUTO STUDI MILITARI MARITTIMI	30100 VENEZIA
COMANDO SCUOLA DI GUERRA AEREA	50100 FIRENZE
SCUOLA DI APPLICAZIONE AERONAUTICA MILITARE	50100 FIRENZE
ACCADEMIA MILITARE	41100 MODENA
ACCADEMIA NAVALE	57100 LIVORNO
ACCADEMIA AERONAUTICA	80078 POZZUOLI
CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE	00100 ROMA
PROCURA GENERALE MILITARE PRESSO CORTE SUPREMA CASSAZIONE	00100 ROMA
CORTE MILITARE DI APPELLO	00100 ROMA
PROCURA MILITARE PRESSO CORTE MILITARE APPELLO	00100 ROMA
SEZIONE DI CORTE MILITARE D'APPELLO	80100 NAPOLI
SEZIONE DI CORTE MILITARE D'APPELLO	37100 VERONA
PROCURA MILITARE PRESSO LA CORTE MILITARE APPELLO - SEZIONE VERONA	37100 VERONA
PROCURA MILITARE PRESSO LA CORTE MILITARE APPELLO - SEZIONE NAPOLI	80100 NAPOLI
TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE	70100 BARI
TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE	09100 CAGLIARI
TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE	19100 LA SPEZIA
TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE	80100 NAPOLI
TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE	35100 PADOVA
TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE	90100 PALERMO
TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE	00100 ROMA
TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE	10100 TORINO
TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE	37100 VERONA

PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA 70100 BARI
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA 09100 CAGLIARI
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA 19100 LA SPEZIA
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA 80100 NAPOLI
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA 35100 PADOVA
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA 90100 PALERMO
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA 00100 ROMA
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA 10100 TORINO
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA 37100 VERONA
TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA 00100 ROMA
CENTRO SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL'ESERCITO 06034 FOLIGNO
COMANDO RAGGRUPPAMENTO UNITA' DIFESA 00100 ROMA
COMANDO ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA MILITARE 67039 SULMONA
COMANDO RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO MINISTERO DIFESA 00100 ROMA
CENTRO GESTIONE SPECIALE DELL'ESERCITO 00100 ROMA
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE INTERFORZE 00100 ROMA
ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO - DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE 50100 FIRENZE
UFFICIO AMMINISTRAZIONE PERSONALI MILITARI VARI 00100 ROMA
UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI 00100 ROMA
UFFICIO AUTONOMO PER L'AMMINISTRAZIONE DI GESTIONI - SPECIALI A.M. 00100 ROMA
UFFICIO AUTONOMO LAVORI GENIO MILITARE PER MINISTERO DIFESA 00100 ROMA
UFFICIO AUTONOMO TELECOMUNICAZIONI - GENIO MILITARE PER MINISTERO DIFESA 00100 - ROMA
CENTRO INTERFORZE STUDI APPLICAZIONI MILITARI 56010 SAN PIETRO A GRADO
COMANDO SCUOLA DI AEROCOOPERAZIONE 00012 GUIDONIA
COMANDO RAGGRUPPAMENTO SUBACQUEO E INCURSORI 19100 LA SPEZIA
COMANDO FORZA DA SBARCO M.M. BRINDISI
POLIGONO SPERIM DI ADDESTRAMENTO - INTERFORZE DI SALTO DI QUIRRA 08046 PERDASDEFOGU
MINISTERO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO –
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA 00100 ROMA

E, PER DIRAMAZIONE INTERNA A:

SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
SEGRETERIE DEI VICE DIRETTORI GENERALI
UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE
UFFICIO DI COORDINAMENTO GIURIDICO AMMINISTRATIVI
I REPARTO
II REPARTO
III REPARTO
IV REPARTO
V REPARTO
VI REPARTO
VII REPARTO

= LORO SEDI =

7307/8.11.05

147

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IV REPARTO

11ª DIVISIONE TRATTAMENTO ECONOMICO CONTINUATIVO

N. 97 Roma, 27 OTT. 2005

OGGETTO: Benefici stipendiali di cui agli articoli 117 e 120 del R.D. 31 dicembre 1928 n. 3458, previsti per i militari invalidi di guerra ed estesi al personale invalido per servizio, ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539.

APPUNTO

1. IL PROBLEMA

Emanare disposizioni applicative a seguito del decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2001 n. 461, "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2002 - Serie Generale n. 5 (int. 1).

2. PRECEDENTI

Circolare n. DGPM/IV/11^/CD/139758 del 9 novembre 2001, contenente disposizioni applicative per il riconoscimento dei benefici stipendiali di cui agli articoli 117 e 120 del R.D. 31 dicembre 1928 n. 3458, previsti per i militari invalidi di guerra ed estesi al personale invalido per servizio, ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539 (int. 2).

3. SITUAZIONE

Il D.P.R. del 29 ottobre 2001 n. 461, ha modificato la procedura di riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio.

Il sopracitato provvedimento normativo ha introdotto, tra l'altro, con l'articolo 6, innovazioni in ordine alle competenze delle Commissioni Medico Ospedaliere che, a decorrere dal 22 gennaio 2002, non sono più chiamate ad esprimersi in merito all'accertamento della dipendenza dell'infermità o della menomazione da causa di servizio.

Tale ultima incombenza è ora devoluta al *Comitato di verifica per le cause di servizio*.

Il suddetto iter procedimentale si conclude con l'adozione di un provvedimento della Direzione Generale per il Personale Militare che, in conformità al parere del Comitato di verifica, si pronuncia sul riconoscimento delle infermità o delle lesioni dipendenti da causa di servizio sofferte dal personale interessato.

Con il quadro normativo operante dal 22 gennaio 2002, il solo giudizio delle C.M.O. non è più sufficiente ai fini dell'attribuzione dei benefici stipendiali derivanti dagli artt. 117 e 120 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e, di conseguenza, è emersa la necessità di dover procedere all'individuazione del *dies a quo* da cui far decorrere la provvidenza in esame, in linea con la nuova disciplina.

A tal proposito, in sede di approfondimento della tematica è emerso che il Dicastero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - opportunamente interessato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito di apposito quesito rivolto alla stessa dal Ministero degli Interni - ha avuto modo di precisare che il diritto al beneficio di cui trattasi va ricondotto alla data del provvedimento formale adottato dall'Amministrazione del dipendente, in conformità al parere emesso dal Comitato di verifica per le cause di servizio (int. 3).

In particolare, dal 22/01/2002, le infermità ascrivibili ad una delle 8 categorie della nota Tabella "A", annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, conferiscono titolo all'attribuzione del correlato beneficio stipendiale non più dalla data del processo verbale che le accerta, bensì da quella di emanazione del decreto con il quale questa Direzione Generale recepisce il predetto parere del Comitato.

Di contro, il processo verbale continua ad avere piena rilevanza anche in data successiva al 22 gennaio 2002, allorquando accerta aggravamenti di infermità riferite a patologie già giudicate come dipendenti da causa di servizio prima di tale data, con analogo provvedimento dal competente organo sanitario. Per la fattispecie in esame, dunque, i correlati effetti decorrono dalla data del processo verbale di aggravamento.

4. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

Per quanto precede, occorre intervenire a parziale modifica ed integrazione delle disposizioni applicative emanate sull'istituto con la menzionata circolare n. DGPM/IV/11^/CD/139758 del 9 novembre 2001.

5. COORDINAZIONE

La pratica è stata coordinata con il collaterale 7° Reparto – Servizio Dipendenze Cause di Servizio. Gli elementi di interesse, forniti a riscontro (int. 8), rientrano nelle fattispecie disciplinate.

PER L'APPROVAZIONE E FIRMA (int. 4 e seguenti).

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Dott.ssa Anna TERRACCIANO

IL CAPO REPARTO 7/11
Dott. Giuseppe CARPINELLI

Ok

Dott.ssa 8/4 Dott. 8/4

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IV REPARTO

11ª DIVISIONE TRATTAMENTO ECONOMICO CONTINUATIVO

Prot. n. M_D GMIL_05/11/0/009633 Roma, 9.9.05

OGGETTO: D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 - Benefici stipendiali di cui agli articoli 117 e 120 del R.D. 31 dicembre 1928 n. 3458, previsti per i militari invalidi di guerra ed estesi al personale invalido per servizio, ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539

A: PERSOMIL - VII REPARTO
SERVIZIO PER LE DIPENDENZE DA CAUSA DI SERVIZIO
Via San Francesco di Sales

ROMA

1. In allegato alla presente si trasmette, per il coordinamento e le eventuali integrazioni ritenute opportune, la Circolare concernente le disposizioni applicative per l'attribuzione dei benefici economici specificati in oggetto, a seguito del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.
2. In tale sede, per gli aspetti di competenza di codesto Servizio, si chiede di:
   - approfondire l'esame di fattispecie quali le pronunce sull'interdipendenza da altre infermità da causa di servizio, precisando la natura dei relativi giudizi delle Commissioni Mediche Ospedaliere;
   - evidenziare ulteriori problematiche e fattispecie non analizzate.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Direttore di Amministrazione
Dott.ssa Anna TERRACCIANO

MINUTA

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IV REPARTO
11ª DIVISIONE TRATTAMENTO ECONOMICO CONTINUATIVO

Prot. n. M_D GMIL_05/11/0/009633 Roma, 9 9.05

OGGETTO: D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 - Benefici stipendiali di cui agli articoli 117 e 120 del R.D. 31 dicembre 1928 n. 3458, previsti per i militari invalidi di guerra ed estesi al personale invalido per servizio, ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539

A: PERSOMIL - VII REPARTO
SERVIZIO PER LE DIPENDENZE DA CAUSA DI SERVIZIO
Via San Francesco di Sales

ROMA

1. In allegato alla presente si trasmette, per il coordinamento e le eventuali integrazioni ritenute opportune, la Circolare concernente le disposizioni applicative per l'attribuzione dei benefici economici specificati in oggetto, a seguito del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.
2. In tale sede, per gli aspetti di competenza di codesto Servizio, si chiede di:
   - approfondire l'esame di fattispecie quali le pronunce sull'interdipendenza da altre infermità da causa di servizio, precisando la natura dei relativi giudizi delle Commissioni Mediche Ospedaliere;
   - evidenziare ulteriori problematiche e fattispecie non analizzate.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Direttore di Amministrazione
Dottssa Anna TERRACCIANO

12-09-2005
X RICEVUTA
IL CAPO SEGRETERIA
Ass. A. Vo GRAZIANO Margherita

MINUTA

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale per il Personale Militare
VII Reparto – Servizio per le Dipendenze
da Causa di Servizio
Piazzale Luigi STURZO, 31
00144-ROMA

Prot. M_D/GMIL_11/VII/S.D.C.S./SG/D15-25503 **ROMA** 25 OTT. 2005

OGGETTO: D.P.R. 29 Ottobre 2001, n.41 – Benefici stipendiali di cui agli articoli 117 e 120 del R.D. 31 dicembre 1928 n. 3458, previsti per i militari invalidi di guerra ed estesi al personale invalido per servizio, ai sensi della 15 luglio 1950, n.359

PERSOMIL – IV REPARTO
11^ Divisione
Piazza della Marina, 4
00196 ROMA
(Rife.fg.M_D/GMIL_05/11/0/009633 del 09.09.05)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Preliminarmente si osserva che il D.P.R. 461/2001 effettua una chiara distinzione tra le competenze relative all'accertamento clinico e quelle relative all'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte dal dipendente.

L'art.6, infatti, devolve la competenza in ordine agli accertamenti clinici alla C.M.O. competente per territorio, mentre l'art. 11 attribuisce al Comitato di Verifica per le cause di servizio l'accertamento della riconducibilità all'attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesioni, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione.

Nel rispetto della previsione dell'art. 2 della legge 241/1990, l'Amministrazione procedente ha poi il dovere di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento.

Per quanto attiene l'interdipendenza, si ritiene opportuno evidenziare che una patologia la si intende in rapporto di interdipendenza con altra affezione già dipendente, quando trae origine da quest'ultima pur mantenendo la propria essenza e natura.

Un esempio tipico può essere rappresentato da un soggetto affetto da infermità artrosica, già dipendente da causa di servizio, che assume anti-infiammatori; quest'ultimi, agendo sulla mucosa gastrica, favoriscono l'insorgere di una forma di gastrite o gastroduodenite da farmaci.

Ne consegue che, anche per le pronunce sull'interdipendenza tra più affezioni, il termine

da cui far decorrere i benefici previsti ai sensi degli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928 sarà la data di adozione del decreto che, su conforme parere del Comitato, acclarerà il nesso di interdipendenza tra le varie patologie sofferte dall'istante.

IL CAPO SERVIZIO INTERINALE
(Te.Col. c. RS Raffaele CARPENTIERO)

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale per il Personale Militare
VII Reparto – Servizio per le Dipendenze
da Causa di Servizio
Piazzale Luigi STURZO, 31
00144-ROMA

Prot. M_D/GMIL_11/VII/S.D.C.S./SG/D15-25503 **ROMA** 25 OTT. 2005

OGGETTO: D.P.R. 29 Ottobre 2001, n.41 – Benefici stipendiali di cui agli articoli 117 e 120 del R.D. 31 dicembre 1928 n. 3458, previsti per i militari invalidi di guerra ed estesi al personale invalido per servizio, ai sensi della 15 luglio 1950, n.359

PERSOMIL – IV REPARTO
11^ Divisione
Piazza della Marina, 4
00196 ROMA
(Rife.fg.M_D/GMIL_05/11/0/009633 del 09.09.05)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Preliminarmente si osserva che il D.P.R. 461/2001 effettua una chiara distinzione tra le competenze relative all'accertamento clinico e quelle relative all'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte dal dipendente.

L'art.6, infatti, devolve la competenza in ordine agli accertamenti clinici alla C.M.O. competente per territorio, mentre l'art. 11 attribuisce al Comitato di Verifica per le cause di servizio l'accertamento della riconducibilità all'attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesioni, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione.

Nel rispetto della previsione dell'art. 2 della legge 241/1990, l'Amministrazione procedente ha poi il dovere di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento.

Per quanto attiene l'interdipendenza, si ritiene opportuno evidenziare che una patologia la si intende in rapporto di interdipendenza con altra affezione già dipendente, quando trae origine da quest'ultima pur mantenendo la propria essenza e natura.

Un esempio tipico può essere rappresentato da un soggetto affetto da infermità artrosica, già dipendente da causa di servizio, che assume anti-infiammatori; quest'ultimi, agendo sulla mucosa gastrica, favoriscono l'insorgere di una forma di gastrite o gastroduodenite da farmaci.

Ne consegue che, anche per le pronunce sull'interdipendenza tra più affezioni, il termine

da cui far decorrere i benefici previsti ai sensi degli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928 sarà la data di adozione del decreto che, su conforme parere del Comitato, acclarerà il nesso di interdipendenza tra le varie patologie sofferte dall'istante.

IL CAPO SERVIZIO INTERINALE
(Te.Col. c. RS Raffaele CARPENTIERO)

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO IV

Roma, 11 OTT. 2004

Prot. N. 118937
Rif. Prot. Entrata N. 0083186
Allegati:
Risposta a nota del: 30.6.2003 n.333-G/04.4.29.11.2002

Alla PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento Funzione Pubblica
Uff. P.P.A. - Servizio
Trattamento Personale
ROMA

OGGETTO: Benefici in favore dei dipendenti riconosciuti *invalidi per servizio*.

e p.c. MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale risorse umane
Servizio TEP e spese varie
Div.I - Sez.II
ROMA

Il Ministero dell'Interno ha sollevato la questione della decorrenza dei benefici previsti dagli artt. 43 e 44 del R.D. n.1290/1922 *in relazione alle modifiche introdotte in materia dal* DPR 29.10.2001, n.461.

In proposito codesta Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel chiedere il parere dello scrivente, ha precisato che, nonostante le competenze della Commissione medico ospedaliera e del Comitato di verifica siano state parzialmente modificate dal citato DPR n.461/2001, resta ferma la natura costitutiva dell'atto concessorio che fa proprio l'accertamento definitivo in sede *amministrativa, per cui gli stessi* benefici non potranno che decorrere dalla data del provvedimento formale adottato dall'amministrazione a recepimento del parere emesso dal Comitato di verifica per le cause di servizio.

Al riguardo si fa presente che la problematica riguardante la decorrenza dei benefici suddetti ha già formato oggetto di attento esame da parte dello scrivente che, con la nota n.213787 del 27.4.1999 indirizzata all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Istruzione, ha avuto modo di chiarire che la questione è stata definitivamente risolta dal Consiglio di Stato che nell'Adunanza della Commissione Speciale Pubblico Impiego del 23 giugno 1997 n.379, a conferma del proprio parere n.335/1995, ha precisato che il beneficio in oggetto "va rapportato al momento in cui l'amministrazione, con provvedimento formale, riconosce la dipendenza dell'infermità da causa di servizio".

Ciò posto, considerato che le modifiche introdotte dal menzionato DPR n.461/2001 non coinvolgono l'aspetto della decorrenza del beneficio in esame, lo scrivente non ha motivo di discostarsi dal suddetto parere del Consiglio di Stato, che risulta tuttora attuale, e che, in buona sostanza, è in linea con quello espresso da codesta Presidenza.

Il Ragioniere Generale dello Stato

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2001, n. **461.**

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 20, allegato 1, n. 23;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato *A*, n. 63;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416;

Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 23 dicembre 1970, n. 1094;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111;

Visto l'articolo 5-*bis* del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto l'articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;

Sentita la Conferenza unificata Stato-regioni città ed autonomie locali nella seduta del 22 marzo 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 aprile 2001 e del 4 giugno 2001;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della difesa;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per «impiegato» o «dipendente» l'appartenente ad amministrazioni pubbliche, anche di qualifica dirigenziale, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché l'appartenente alle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare, o alle Forze armate od alle altre categorie indicate dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

b) per «militare» l'appartenente a forze armate o a corpi ad ordinamento militare;

c) per «Amministrazione» la pubblica amministrazione o il Corpo militare, equiparato o di Polizia, di appartenenza del dipendente;

d) per «Commissione» la Commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 165, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

e) per «Comitato» il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10.

Art. 2.

Iniziativa a domanda

1. Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l'avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta all'ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile. Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

3. La presentazione della richiesta di equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di servizio ovvero può essere prodotta nel corso del procedimento di riconoscimento di causa di servizio, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui agli articoli 7, comma 2, e 8, comma 2; in quest'ultimo caso il procedimento si estende anche alla definizione della richiesta di equo indennizzo.

4. La richiesta di equo indennizzo deve riguardare la morte o una menomazione dell'integrità fisica o psichica o sensoriale, di seguito denominata menoma-

zione, ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella *A* o alla tabella *B* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni; la menomazione conseguente ad infermità o lesione non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse, anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego, elevati a dieci anni per invalidità derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiopatica.

5. La richiesta di equo indennizzo può essere proposta dagli eredi del dipendente deceduto, anche se pensionato, entro sei mesi dal decesso.

6. La richiesta di equo indennizzo, fatto salvo quanto disposto dai commi precedenti e dall'articolo 14, comma 4, deve essere presentata non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione, da cui sia derivata una menomazione ascrivibile alle tabelle di cui al comma 7, ovvero da quando si è verificata la menomazione in conseguenza dell'infermità o lesione già riconosciuta dipendente da causa di servizio.

7. Resta ferma la criteriologia medico-legale in tema di riconoscimento della causa di servizio seguita sulla base della vigente normativa in materia di trattamento pensionistico di privilegio, nonché per l'applicazione della tabella *A* o della tabella *B* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, o della tabella *F*1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Art. 3.

Avvio d'ufficio

1. L'Amministrazione inizia d'ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene e dette infermità siano tali da poter divenire causa d'invalidità o di altra menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale.

2. L'Amministrazione procede d'ufficio anche in caso di morte del dipendente quando il decesso è avvenuto in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato.

Art. 4.

Tutela della riservatezza

1. In applicazione dell'articolo 22, comma 3-*bis*, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il presente regolamento identifica le tipologie di dati sensibili e di operazioni strettamente pertinenti e necessarie in relazione alle finalità perseguite.

2. Gli uffici e gli organismi interessati all'applicazione del presente regolamento possono trattare, nei casi previsti, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti interessati.

3. Possono essere effettuate, in conformità agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione dei dati. Eventuali operazioni di selezione, elaborazione e comunicazione dei dati sono consentite solo previa indicazione scritta dei motivi. Gli uffici e gli organismi interessati rendono pubblica, con proprio atto, la lista dei soggetti ai quali i dati sensibili possono essere comunicati in base a vigenti disposizioni normative.

4. Resta fermo quanto previsto dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in ordine alle misure anche organizzative da adottare per la tutela della riservatezza in casi di infezione da HIV o di AIDS.

Art. 5.

Istruttoria

1. L'ufficio che riceve la domanda, cura l'immediato invio, unitamente alla documentazione prodotta dall'interessato, all'ufficio dell'Amministrazione competente ad emettere il provvedimento finale.

2. L'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, ove rilevi la manifesta inammissibilità o irricevibilità, respinge la domanda stessa con provvedimento motivato da notificare o comunicare, anche in via amministrativa, al dipendente, entro dieci giorni. Fermo restando il termine di trenta giorni, le competenze di cui al presente comma e gli adempimenti istruttori di cui ai commi 3 e 4, possono essere decentrate con atto organizzativo interno dell'Amministrazione.

3. Quando non ricorrano le ipotesi pregiudiziali indicate al comma 2, l'ufficio che provvede ad adottare il provvedimento finale, nel medesimo termine di cui al comma 2 e salvo quanto previsto dall'articolo 8, trasmette alla Commissione territorialmente competente la domanda e la documentazione prodotte dall'interessato, dandone comunicazione allo stesso entro i successivi dieci giorni.

4. Il responsabile dell'ufficio presso il quale il dipendente ha prestato servizio nei periodi interessati al verificarsi di fatti attinenti all'insorgenza od aggravamento di infermità o lesioni corrisponde alle richieste istruttorie fornendo gli elementi informativi entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

5. Entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3, il dipendente può comunicare l'opposizione alla trattazione e comunicazione dei dati personali sensibili relativi all'oggetto del procedimento, con effetto sospensivo del procedimento, salvo che non abbia già dichiarato, nella domanda stessa o in altra comunicazione comunque attinente al procedimento, il consenso per la trattazione e comunicazione dei dati personali da parte degli uffici competenti.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di avvio di ufficio del procedimento.

Art. 6.

Commissione

1. La diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia, e delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale, e sull'idoneità al servizio, è effettuata dalla Commissione territorialmente competente in rela-

zione all'ufficio di ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il dipendente è pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente del pensionato o dell'avente diritto. Per coloro che risiedono all'estero la visita è effettuata, per delega della Commissione, da un collegio di due medici nominati dalla locale autorità consolare ovvero dal medico fiduciario dell'autorità stessa.

2. La Commissione è composta di tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il direttore dell'Ente sanitario militare o l'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro assenza, l'ufficiale superiore medico più elevato in grado o, a parità di grado, con maggiore anzianità di servizio.

3. La Commissione, quando deve pronunciarsi su infermità o lesioni di militari appartenenti a forze armate diverse o di appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, è composta di due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente identificato con le modalità indicate al comma 2, e di un ufficiale medico o funzionario medico della forza armata, corpo o amministrazione di appartenenza.

4. La Commissione, per esigenze legate alla complessità dell'accertamento sanitario, può richiedere la partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un medico specialista.

5. L'interessato può essere assistito durante la visita, senza oneri per l'amministrazione, da un medico di fiducia, che non integra la composizione della Commissione.

6. La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti dall'Amministrazione, effettua la visita per il tramite di almeno un componente e redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal verbale debbono risultare le generalità del dipendente, la qualifica e la firma dei componenti della Commissione, il giudizio diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, la determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso, nonché l'indicazione della categoria stessa, il giudizio di idoneità al servizio od altre forme di inabilità, le eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato dall'interessato, i motivi di dissenso del componente eventualmente dissenziente ed il voto consultivo del medico specialista.

7. Il verbale è trasmesso all'Amministrazione competente entro quindici giorni dalla conclusiva visita. In caso di accertamento conseguente alla trasmissione di certificazione medica ai sensi dell'articolo 8, comma 1, il verbale è inviato direttamente al Comitato dalla Commissione, che provvede a dare comunicazione all'interessato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 8.

8. In caso di accertamento diagnostico di infezione da HIV o di AIDS, il Presidente della Commissione interpella l'interessato per il consenso, da sottoscrivere specificamente a verbale, circa l'ulteriore prosecuzione del procedimento; il Presidente impartisce le necessarie disposizioni, anche organizzative, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, per l'ulteriore utilizzazione e conservazione dei contenuti del verbale, in modo da limitarne la conoscibilità.

9. La data di effettuazione della visita è comunicata al dipendente con anticipo non inferiore a dieci giorni. In caso di mancata partecipazione, per giustificato motivo, del medico designato dal dipendente alla visita, è convocata una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.

10. In caso di giustificata assenza del dipendente alla visita, la Commissione convoca il dipendente per una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.

11. In caso di ingiustificata assenza del dipendente alla visita, la Commissione redige processo verbale e restituisce gli atti all'Amministrazione nel termine di quindici giorni.

12. Il Presidente della Commissione, in caso di comprovato e permanente impedimento fisico del dipendente, può disporre l'esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della Commissione stessa.

13. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della difesa, dell'interno e della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'articolo 9 ed è approvato il modello di verbale utilizzabile, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori.

Art. 7.

Incombenze dell'Amministrazione

1. Entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, l'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale invia al Comitato, oltre al verbale stesso, una relazione nella quale sono riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi al nesso causale tra l'infermità o lesione e l'attività di servizio, nonché l'eventuale documentazione prodotta dall'interessato.

2. Al dipendente è data comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella quale viene indicata anche la possibilità dell'interessato di presentare richiesta di equo indennizzo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, nonché di presentare opposizione nello stesso termine di dieci giorni, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.

3. Nel caso di impossibilità di ulteriore corso del procedimento ai sensi dell'articolo 6, commi 8 e 11, l'ufficio emana il provvedimento di accertamento negativo della causa di servizio entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione della Commissione e lo notifica o comunica, anche in via amministrativa, all'interessato nei successivi dieci giorni, restando salva la possibilità di reiterazione della domanda qualora non sia decorso il termine di decadenza previsto dall'articolo 2.

4. L'ufficio respinge la domanda di equo indennizzo, con provvedimento motivato, nel termine di cui al comma 1, quando riscontra, a seguito degli accertamenti sanitari della Commissione sulla conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità o lesione, che la domanda è stata presentata oltre i termini di decadenza.

Art. 8.

Presentazione diretta di certificazione medica

1. Al fine dell'accelerazione del procedimento, il dipendente o l'avente diritto in caso di morte del dipendente può presentare, contestualmente alla domanda di riconoscimento di causa di servizio o concessione di equo indennizzo, certificazione medica concernente l'accertamento dell'infermità specificamente dichiarata ovvero della causa clinica di morte, con le indicazioni di cui all'articolo 6, comma 1, rilasciata da una delle commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, non oltre un mese prima della data di presentazione della domanda stessa. Il competente ufficio dell'Amministrazione, ove non sussistano condizioni di inammissibilità o irricevibilità, inoltra la domanda e la certificazione medica alla Commissione ed al Comitato entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della domanda stessa, allegando per il Comitato la relazione di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Al dipendente è data comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella quale viene indicata anche la possibilità dell'interessato di presentare richiesta di equo indennizzo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, nonché di presentare opposizione nello stesso termine di dieci giorni, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.

3. L'effettuazione della visita di cui al comma 1 è disposta, previa richiesta del medico di base, dall'Azienda sanitaria locale, territorialmente competente secondo i criteri indicati all'articolo 6, comma 1. Alla visita il dipendente può farsi assistere da un medico di fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

4. La richiesta di cui al comma 3 non ha effetti interruttivi o sospensivi sulla decorrenza dei termini di cui all'articolo 2.

Art. 9.

Ricorso alternativo ad altro organismo di accertamento medico

1. In alternativa all'invio alla Commissione di cui all'articolo 6, l'Amministrazione, in relazione e compatibilmente con i carichi di lavoro della Commissione stessa, nonché con l'organizzazione anche territoriale della sanità militare, può trasmettere la domanda e la documentazione prodotta dall'interessato all'Azienda sanitaria locale, territorialmente competente secondo i criteri indicati all'articolo 6, comma 1, per l'accertamento sanitario da parte della Commissione medica di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero alla Commissione medica di verifica di cui all'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157; come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente secondo i criteri indicati all'articolo 6, comma 1.

2. La Commissione medica procede all'accertamento sanitario, ai sensi dell'articolo 6, comma 1; si applicano, anche per la procedura seguita da tale Commissione, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, ed all'articolo 7.

3. Per le visite relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, disposte ai sensi del presente articolo, la Commissione medica è di volta in volta integrata con un ufficiale medico o funzionario medico della forza armata, del corpo o amministrazione di appartenenza.

Art. 10.

Comitato di verifica per le cause di servizio

1. Il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie assume, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la denominazione di Comitato di verifica per le cause di servizio.

2. Il Comitato è formato da un numero di componenti non superiore a venticinque e non inferiore a quindici, scelti tra esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall'Avvocatura dello Stato e dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato, nonché tra ufficiali medici superiori e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato. Per l'esame delle domande relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, il Comitato è di volta in volta integrato da un numero di ufficiali o funzionari dell'arma, corpo o amministrazione di appartenenza non superiore a due.

3. I componenti, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per un periodo di quattro anni, prorogabili per non più di una volta, possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso il Comitato, previa autorizzazione del relativo organo di autogoverno, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, senza aggravi di oneri e restando a carico dell'organismo di provenienza la spesa relativa al trattamento economico complessivo.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è nominato, tra i componenti magistrati della Corte dei conti, il Presidente del Comitato.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere affidate le funzioni di Vice Presidente a componenti del Comitato provenienti dalle diverse magistrature.

6. Il Comitato, quando il Presidente non ravvisa l'utilità di riunione plenaria, funziona suddiviso in più sezioni composte dal Presidente, o dal Vice Presidente, che le presiedono, e da quattro membri, dei quali almeno due scelti tra ufficiali medici superiori e funzionari medici.

7. Il Presidente del Comitato segnala al Ministro i casi di inosservanza dei termini procedurali previsti dai commi 2 e 4 dell'articolo 11 per le pronunce del Comitato, con proposta di eventuale revoca degli incarichi dei componenti responsabili di inadempienze o ritardi.

8. Il Comitato opera presso il Ministero dell'economia e delle finanze e si avvale di una segreteria, costituita da un contingente di personale, non superiore alle cinquanta unità, appartenente all'Amministrazione dell'economia e delle finanze.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri e modalità di organizzazione interna della segreteria del Comitato e dei relativi

compiti di supporto, anche in relazione all'individuazione di uffici di livello dirigenziale non superiori a tre, nell'ambito della dotazione di personale dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, e sono definiti modalità e termini per la conclusione delle procedure di trasferimento di personale, atti e mezzi della predetta segreteria dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Fino alla costituzione del nuovo Comitato ai sensi del presente regolamento, continua ad operare il Comitato di cui all'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella composizione prevista dalla disciplina normativa previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

11. Le domande pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono trattate dal Comitato entro un termine non superiore a dodici mesi. Al fine di favorire la sollecita definizione delle domande predette il Presidente adotta gli opportuni provvedimenti organizzativi e dispone la ripartizione dei carichi di lavoro tra le sezioni costituite a norma del comma 6, fermo restando quanto previsto dal comma 10.

12. Per l'accelerato smaltimento delle pratiche arretrate, possono essere costituiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in aggiunta al Comitato di verifica, speciali Comitati stralcio, composti di non oltre cinque componenti, scelti tra appartenenti alle categorie indicate al comma 2, alle condizioni di cui al comma 3 e con i criteri di composizione di cui al comma 6, per la trattazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di domande ancora pendenti presso il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. Le domande pendenti sono assegnate secondo criteri di ripartizione definiti negli stessi decreti di costituzione, su proposta del Presidente del Comitato di verifica in relazione alla specificità di materia o analogia di cause di servizio o infermità. A supporto dell'attività dei Comitati speciali è utilizzato l'ufficio di cui al comma 8, il cui contingente, a tal fine, è elevato a settanta unità, senza aggravi di oneri.

13. Il Presidente adotta le necessarie disposizioni per l'attivazione dell'articolo 4.

Art. 11.

Pareri del Comitato

1. Il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione.

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato, nel giorno fissato dal Presidente, sentito il relatore, si pronuncia sulla dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio con parere da comunicare entro quindici giorni all'amministrazione.

3. Il parere è motivato ed è firmato dal Presidente e dal Segretario.

4. Entro venti giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato può richiedere supplementi di accertamenti sanitari alla Commissione medica prevista dall'articolo 6 o ad una delle Commissioni di cui all'articolo 9, scelta in modo da assicurare la diversità dell'organismo rispetto a quello che ha reso la prima diagnosi; la visita medica è effettuata nel rispetto dei termini e delle procedure di cui ai predetti articoli. Salvi i casi di impossibilità di ulteriore corso del procedimento ai sensi dell'articolo 6, commi 8 e 11, il verbale della visita medica è trasmesso direttamente al Comitato entro quindici giorni; il Comitato si pronuncia ai sensi del comma 2 entro trenta giorni dalla ricezione del verbale.

Art. 12.

Unicità di accertamento

1. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio.

Art. 13.

Atti per via telematica

1. Le comunicazioni tra uffici previste dal presente regolamento sono effettuate ordinariamente per via telematica, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di validità di atti e convalida di firma, ed esclusivamente tra soggetti incaricati dello specifico trattamento dei dati ai sensi degli articoli 8 e 19 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Eventuali eccezioni alla procedura di comunicazione per via telematica devono essere debitamente motivate nella nota di trasmissione degli atti stessi.

3. È in facoltà del dipendente chiedere, in qualunque stato del procedimento, che la comunicazione allo stesso degli atti, da parte dei competenti uffici, avvenga per via telematica, fornendo a tal fine i dati necessari.

4. In caso di trasmissione in forma cartacea, il verbale recante diagnosi medica è inserito in plico chiuso, da allegarsi alla nota di comunicazione.

Art. 14.

Termini e competenza

1. L'Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, anche nel caso di intempestività della domanda di equo indennizzo ai sensi dell'articolo 2, entro venti giorni dalla data di ricezione del parere stesso. Entro lo stesso termine l'amministrazione che, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato, che rende il parere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; l'Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato.

2. Il provvedimento finale è adottato nel rispetto dei termini procedimentali previsti dal presente regolamento ed è notificato o comunicato, anche per via amministrativa, all'interessato nei successivi quindici giorni.

3. In caso di concorrente richiesta di equo indennizzo prima della espressione del parere del Comitato, è adottato un unico provvedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e concessione di equo indennizzo; per i procedimenti non concorrenti di con-

cessione di equo indennizzo si applicano la procedura ed i termini procedimentali previsti dal presente regolamento.

4. Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di cui al comma 3, il dipendente, in caso di aggravamento della menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale per la quale è stato concesso l'equo indennizzo, può per una sola volta chiedere all'Amministrazione la revisione dell'equo indennizzo già concesso, secondo le procedure indicate dal presente regolamento.

5. La competenza in ordine all'adozione dei provvedimenti finali dell'Amministrazione previsti dal presente regolamento è del responsabile dell'ufficio di livello dirigenziale generale competente in ordine allo stato giuridico del dipendente, salvo delega ad altro dirigente dello stesso ufficio o, in assenza, della stessa amministrazione.

Art. 15.

Accertamenti di inidoneità ed altre forme di inabilità

1. Ai fini dell'accertamento delle condizioni di idoneità al servizio, l'Amministrazione sottopone il dipendente a visita della Commissione territorialmente competente, con invio di una relazione recante tutti gli elementi informativi disponibili.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.

3. In conformità all'accertamento sanitario di inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione, l'Amministrazione procede, entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti necessari per la concessione di trattamenti pensionistici alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia, fatto salvo quanto previsto per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile.

Art. 16.

Accelerazione di procedure

1. L'Amministrazione non può chiedere pareri, anche d'ordine tecnico, ulteriori rispetto a quelli previsti espressamente dal presente regolamento né dispone accertamenti o acquisisce atti salvo comprovate necessità emergenti nel corso dell'istruttoria. In tal caso il termine per la definizione del procedimento resta sospeso per trenta giorni.

Art. 17.

Trattamenti pensionistici di privilegio

1. Per i procedimenti di riconoscimento di causa di servizio, a fini di trattamento pensionistico di privilegio, nonché di stati invalidanti al servizio o di inabilità non dipendenti da causa di servizio, sempre per fini pensionistici, dei dipendenti civili e militari dello Stato, si seguono le procedure indicate dal presente regolamento e dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, non abrogate a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, fino all'assunzione da parte dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.) dei relativi procedimenti, sulla base dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sul termine di cinque o dieci anni dalla cessazione del servizio per la presentazione di nuova domanda di trattamento pensionistico di privilegio, in relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3.

Art. 18.

Disposizione transitoria

1. I procedimenti relativi a domande di riconoscimento di causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo, nonché di riconoscimento di trattamento di pensione privilegiata e accertamento di idoneità al servizio, già presentate all'Amministrazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti secondo i previgenti termini procedurali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 11, comma 1, sulla natura dei pareri delle Commissioni mediche e del Comitato. Ai fini del presente comma, le Commissioni mediche si pronunciano nella composizione prevista dalle disposizioni previgenti al presente regolamento.

2. Gli accertamenti di inabilità non dipendente da causa di servizio, di cui al decreto del Ministro del tesoro 8 maggio 1997, n. 187, avviati con domande pervenute all'Amministrazione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti secondo le procedure di cui al citato decreto ministeriale; per le domande successive si applicano le procedure previste dal presente regolamento in tema di accertamento di inidoneità al servizio.

3. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 devono comunque concludersi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; resta fermo quanto previsto sulla tutela dei dati personali.

Art. 19.

Norme finali e di coordinamento

1. I richiami contenuti in disposizioni normative ai procedimenti disciplinati dalle norme abrogate a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal presente regolamento.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai procedimenti per concessione a qualsiasi titolo di indennità collegate al riconoscimento di causa di servizio, fermo restando il regime di definitività delle pronunce su lesioni traumatiche da causa violenta secondo le vigenti disposizioni.

3. Il personale militare e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, giudicato permanentemente non idoneo al servizio nella forma parziale, resta in posizione di aspettativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, fino all'adozione del provvedimento di riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio.

4. L'articolo 5, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, resta applicabile limitatamente alla procedura di accertamento di idoneità al servizio; il termine per la presentazione del ricorso è in tal caso fissato in dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica.

5. Le regioni e le province autonome provvedono alle finalità e alla regolamentazione dei procedimenti di riconoscimento della causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo nell'ambito della propria autonomia legislativa e organizzativa.

Art. 20.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) la legge 11 marzo 1926, n. 416, salvo gli articoli 11, 11-*bis*, 12, 13 e 14, nonché l'articolo 5 per la parte non richiamata dall'articolo 19 del presente regolamento;

b) il regolamento approvato con regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, salvo gli articoli 19, 20 e 21;

c) gli articoli 129, commi quarto e quinto, e 130 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

d) gli articoli 39, 40 e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

e) l'articolo 165, commi secondo, terzo e quarto, l'articolo 172, commi primo, secondo, terzo e quarto, nonché gli articoli 166, 170, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179 e 187 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

f) l'articolo 5-*bis* del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;

g) il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;

h) l'articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARTINO, *Ministro della difesa*

Visto, *Il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 160

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Si trascrive il testo dell'art. 20 e del punto 23) dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione

della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5-*bis)*. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c)*, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*, non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c)*, anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.».

«23. Procedimento di riconoscimento di infermità, concessione di equo indennizzo, pensione privilegiata ordinaria (modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349):

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;

legge 8 agosto 1991, n. 274;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349.».

— Si trascrive il testo del punto 63 dell'allegato *A* della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999):

«63. Procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo. Funzionamento e composizione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;

testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

legge 23 agosto 1988, n. 400;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;

legge 23 dicembre 1996, n. 662;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».

— Per i riferimenti alla legge 11 marzo 1926, n. 416, si veda nelle note all'art. 19 ed all'art. 20.

— Per i riferimenti al regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, si veda nelle note all'art. 20.

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda nelle note all'art. 20.

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, si veda nelle note all'art. 20.

— La legge 23 dicembre 1970, n. 1094, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 gennaio 1971, n. 8, reca: «Estensione dell'equo indennizzo al personale militare.».

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si veda nelle note all'art. 1, all'art. 10, all'art. 17 ed all'art. 20.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, Pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 29 gennaio 1979, n. 28, reca: «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 18 gennaio 1982, n. 16, reca: «Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533.».

— La legge 2 maggio 1984, n. 111, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 maggio 1984, n. 124, reca: «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.».

— Per i riferimenti al decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, si veda nelle note all'art. 20.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.».

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349, si veda nelle note all'art. 20.

— Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° agosto 1994, n. 178, reca: «Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza.».

— Per i riferimenti alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, si veda nelle note all'art. 20.

— La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1999, n. 56, reca: «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario, reca: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.».

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato):

«Art. 1 *(Soggetti del diritto)*. — I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, hanno diritto al trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato, secondo le norme del presente testo unico.

Sono dipendenti statali, agli effetti del presente testo unico, gli impiegati civili e gli operai dello Stato nonché i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati e i procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione statali e i militari delle Forze armate dei Corpi di polizia.

Ove non sia diversamente previsto, le disposizioni concernenti i dipendenti civili si applicano anche al personale non di ruolo.».

— Si riporta il testo dell'art. 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dal regolamento che qui si pubblica:

«Art. 165. — Il giudizio sanitario sulle cause e sull'entità delle menomazioni dell'integrità fisica del dipendente ovvero sulle cause della sua morte è espresso dalle commissioni mediche ospedaliere istituite:

a) presso gli ospedali militari principali o secondari dei comandi militari territoriali di regione;

b) presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome militari marittime;

c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare.

(I restanti commi sono abrogati dal decreto che qui si pubblica)».

Note all'art. 2:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 18 gennaio 1982, n. 16, reca: «Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533»; la tabella *A* concerne: «Lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo»; la tabella *B* concerne: «Lesioni ed infermità che danno diritto ad indennità per una volta tanto».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 29 gennaio 1979, n. 28, reca: «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra»; la tabella *F* concerne: «Assegno per cumulo di infermità».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali):

«Art. 22 *(Dati sensibili)*. — 1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.

1-*bis*. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui i rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché relativi ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempreché i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni.

Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1.

3-*bis*. Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.

4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le

misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'art. 31, comma 1, lettera *h)*. Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2.».

— Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 (Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675):

« Art. 3 *(Dati trattati)*. — 1. I soggetti pubblici sono autorizzati a trattare i soli dati essenziali per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

2. I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

3. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera *c)*, *d)* ed *e)*, della legge, i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati siano strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non necessari non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'essenzialità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

4. I dati contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altri sistemi che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da ogni altro dato persone trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo. Al trattamento di tali dati si procede con le modalità di cui al comma 4 anche quando detti dati non sono contenuti in elenchi, registri o banche dati o non sono tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.

6. I dati non possono essere trattati nell'ambito di test psicoattitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato.».

«Art. 4 *(Operazioni eseguibili)*. — 1. Rispetto ai dati la cui disponibilità è essenziale ai sensi dell'art. 3, comma 1, i soggetti pubblici sono autorizzati a svolgere unicamente le operazioni di trattamento strettamente necessarie al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi esercitati anche su richiesta di altri soggetti.

2. Le operazioni di raffronto tra dati, nonché i trattamenti di dati ai sensi dell'art. 17 della legge, sono effettuati solo con l'indicazione scritta dei motivi.

3. In ogni caso, la diffusione dei dati, nonché le operazioni e i trattamenti di cui al comma 2, se effettuati utilizzando banche dati di diversi titolari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

4. Resta fermo il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute sancito dall'art. 23, comma 4, della legge.».

— La legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 1990, n. 132, reca: «Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS».

Nota all'art. 6:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, si veda nelle note all'art. 4.

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all'art. 3 del decreto.legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti):

«2. Nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale operano una o più commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti. Esse sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici di cui al presente comma sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della unità sanitaria locale territorialmente competente.».

Note all'art. 9:

— Per i riferimenti alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, si veda nelle note all'art. 8.

— Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 giugno 1997, n. 137, reca: «Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 3, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di potenziamento delle attività di controllo sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità.».

— Il decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 1998, n. 188, reca: «Disposizioni correttive del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, e del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in materia pensionistica.».

— Si riporta il testo dell'art. 2-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278:

«Art. 2-*bis* *(Riconoscimento degli stati di invalidità finalizzati al conseguimento dei trattamenti di pensione)*. — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro il 31 dicembre 1998, sono definiti i criteri e le modalità idonee a garantire unità di indirizzo e di coordinamento in capo all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) in materia di riconoscimento degli stati di invalidità finalizzati al conseguimento dei trattamenti di pensione nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza.

2. In attesa che l'INPDAP si doti di autonoma struttura per l'accertamento sanitario degli stati di invalidità, con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono definiti le modalità ed i criteri di trasmissione alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e l'invalidità civile del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei processi verbali relativi agli accertamenti sanitari effettuati da parte degli organi sanitari ai quali è demandata la determinazione dello stato di invalidità. Le predette commissioni, che assumono la denominazione di commissioni mediche di verifica, esaminati i verbali di accertamento, possono, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione degli stessi, confermare la valutazione dello stato di invalidità oppure disporre, con esplicita e dettagliata motivazione medico-legale, la sospensione della procedura per chiedere all'organo sanitario l'effettuazione di ulteriori accertamenti diagnostici o per sottoporre l'interessato a visita diretta.

3. L'INPDAP, in collaborazione con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, elabora programmi annuali per la revisione e la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari nei confronti dei dipendenti pubblici cessati dal servizio e titolari di pensione conseguente ad uno stato di invalidità. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definiti gli aspetti connessi alla eventuale revoca dei trattamenti.».

Note all'art. 10:

— Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 2001, n. 134 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 3 agosto 2001, n. 317 (*Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 2001 n. 181), entrata in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione, reca: «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.».

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge, con modificazioni, dal l'art. 1, della legge 3 agosto 2001, n. 317:

«3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato, nonché per il personale di livello dirigenziale o comunque apicale delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare motivate ragioni ostative al suo accoglimento.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 1974, n. 120, reca: «Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.».

— Si riporta il testo dell'art. 166 abrogato dal regolamento che qui si pubblica:

«Art. 166 *(Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie)*. — Sulla dipendenza delle infermità contratte o delle lesioni riportate dal dipendente ovvero sulle cause della sua morte esprime il proprio parere, nei casi previsti, il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Detto comitato è composto da un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede, e da un numero di membri stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I componenti devono appartenere alle seguenti categorie di personale anche se a riposo:

magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di consigliere di appello o equiparate, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, funzionari del Ministero del tesoro di qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata; ufficiali generali e superiori medici.

Alle sedute prende anche parte, con voto deliberativo, un funzionario con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata, della amministrazione presso la quale il dipendente prestava servizio.

I componenti del comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Durante l'incarico i componenti in attività di servizio continuano, ad eccezione del presidente, ad esercitare le loro normali funzioni.

È in facoltà del Presidente del Consiglio dei Ministri di affidare le funzioni di vice presidente del comitato a non oltre due membri di esso scelti tra i magistrati della Corte di cassazione e tra i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quella di consigliere.

Il comitato, quando il presidente non ravvisa l'utilità della adunanza plenaria, funziona suddiviso in più sezioni composte dal presidente e da cinque membri dei quali almeno due magistrati e un ufficiale medico o un funzionario medico della Polizia di Stato. Alla costituzione delle sezioni provvede il presidente del comitato.

Le funzioni di segreteria del comitato sono affidate a magistrati della Corte dei conti o a funzionari dell'amministrazione dello Stato.».

Nota all'art. 13:

— Si riporta il testo degli articoli 8 e 19 della legge 31 dicembre 1996, n. 675:

«Art. 8 *(Responsabile)*. — 1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.

5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.».

«Art. 19 *(Incaricati del trattamento)*. — 1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità.».

Note all'art. 17:

— Si riporta il testo dell'art. 169 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato):

«Art. 169 *(Ammissibilità della domanda)*. — La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte.

Il termine è elevato a dieci anni qualora l'invalidità sia derivata da parkinsonismo.».

— Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° agosto 1994, n. 178, reca: «Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza.».

— Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 3:

«5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità, e i regolamenti di cui all'art. 10, legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente. Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da otto esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei per l'INPDAP e quattro esperti per l'IPSEMA, dei quali due per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP e uno per l'IPSEMA scelti tra dirigenti della pubblica amministrazione, da porre in posizione di fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. I componenti del consiglio sono scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità ed indipendenza. Il possesso dei requisiti è comprovato da apposito *curriculum* da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di vigilanza.».

Nota all'art. 18:

— Il decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 187, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 1997, n. 150, concerne: «Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale e obbligatoria.».

Note all'art. 19:

— La legge 11 marzo 1926, n. 416, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 marzo 1926, n. 64, reca: «Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato.».

— Si riporta il testo dei commi primo e secondo dell'art. 5:

«Salvo quanto disposto dagli articoli 7 e 8, nel termine di novanta giorni dall'avvenuta partecipazione il militare, l'impiegato o l'operaio può ricorrere alla competente Direzione di sanità militare territoriale. In tal caso la pratica viene deferita all'esame di una Commissione di seconda istanza, composta:

dal direttore di sanità militare territoriale, il quale può delegare un colonnello medico più anziano del presidente della Commissione di prima istanza, presidente;

da due ufficiali superiori medici, membri.

A richiesta del presidente può intervenire ai lavori della Commissione, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un impiegato della carriera direttiva o di concetto designato dal comandante del Corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 1966, n. 11, reca: «Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modificazioni, relative alle procedure per gli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni, ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato.».

Note all'art. 20:

— La legge 11 marzo 1926, n. 416, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 marzo 1926, n. 64, reca: «Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato.». (Gli articoli dall'1 al 10 e l'art. 15 sono abrogati dal regolamento che qui si pubblica. L'art 5 è abrogato per la parte non richiamata dall'art. 19 del regolamento che qui si pubblica.).

— Il regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 maggio 1928, n. 122, reca: «Sostituzione di un nuovo regolamento a quello approvato con regio decreto 22 giugno 1926, n. 1067, per la esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato.». (Gli articoli dall'1 al 18 e gli articoli dal 22 al 36 sono abrogati dal regolamento che qui si pubblica.).

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 25 gennaio 1957, n. 22, reca: «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.». (L'art. 130 è abrogato dal regolamento che qui si pubblica).

— Si riporta il testo dell'art. 129, come modificato dal regolamento che qui si pubblica:

«Art. 129 *(Dispensa)*. — Può essere dispensato dal servizio l'impiegato divenuto inabile per motivi di salute, salvo che non sia diversamente utilizzato ai sensi dell'art. 71, nonché quello che abbia dato prova di incapacità o di persistente insufficiente rendimento.

Ai fini del precedente comma è considerato di persistente insufficiente rendimento l'impiegato che, previamente ammonito, riporti al termine dell'anno nel quale è stato richiamato una qualifica inferiore al "buono".

All'impiegato proposto per la dispensa dal servizio è assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni.

(Commi 4 e 5 abrogati dal regolamento che qui si pubblica).

È fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* 12 agosto 1957, n. 200, reca: «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.». (Gli articoli 39, 40 e 56 sono abrogati dal regolamento che qui si pubblica.).

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 1974, n. 120, reca: «Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.». (Gli articoli 166, 170, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179 e 187 sono abrogati dal regolamento che qui si pubblica.).

— Si riporta il testo dell'art. 175 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dal regolamento che qui si pubblica:

«Art. 172 *(Accertamenti sanitari)*. — (Commi abrogati dal regolamento che qui si pubblica).

Per coloro che risiedono all'estero la visita è effettuata, per delega della commissione medica ospedaliera, da un collegio di medici nominati dalla locale autorità consolare ovvero dal medico fiduciario dell'autorità stessa.».

— La legge 21 settembre 1987, n. 387, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 settembre 1987, n. 220 e convertita in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 20 novembre 1987, n. 472 (*Gazzetta Ufficiale* 21 novembre 1987, n. 273), reca: «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.». Il comma secondo dell'art. 1 della legge 20 novembre 1987, n. 472, ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 marzo 1987, n. 101, 22 maggio 1987, n. 199, e 21 luglio 1987, n. 297, non convertiti in legge. (L'art. 5-*bis* è abrogato dal regolamento che qui si pubblica).

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 1994, n. 132, supplemento ordinario, reca: «Regolamento recante riordino dei procedimenti di riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo.». (Regolamento abrogato dal decreto che qui si pubblica.).

— La legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1996, n. 303, supplemento ordinario, reca: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.». (Comma 121 dell'art. 1 abrogato dal regolamento che qui si pubblica).

01G0516

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 2001.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territoro del comune di La Spezia a seguito dei dissesti idrogeologici verificatisi in località Marinasco.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nel corso dei lavori di scavo della galleria della «variante Aurelia» tra le località Ortonovo e Borghetto Vara - 1° lotto, nel comune di La Spezia, si sono verificati diffusi e rilevanti fenomeni di dissesto idrogeologico sui due versanti interessati dalle opere, che hanno coinvolto la viabilità, alcuni edifici privati, il cimitero comunale ed il Monastero di S. Maria del Mare;

Visti gli esiti del sopralluogo, disposto dal Dipartimento della protezione civile ed effettuato in data 1° ottobre 2001 dai professori Canuti e Casagli, del Gruppo nazionale di difesa delle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche, congiuntamente a tecnici della regione, della provincia, del comune e dell'ANAS, dai quali emerge una situazione di particolare rischio in località Strà di Qua e nella zona del cimitero di Marinasco, nel comune di La Spezia, in cui sono stati già adottati vari provvedimenti di inagibilità da parte dell'autorità sindacale;

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Prot. n. DGPM/IV/11^/CD/1 39758
PALAZZO MARINA

Roma, - 9 NOV. 2001

OGGETTO: Benefici stipendiali di cui agli articoli 117 e 120 del R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458, previsti per i militari invalidi di guerra ed estesi al personale invalido per servizio, ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539.

INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

^^^^^^^^^^

1. PREMESSA

È decorso quasi un quinquennio da quando, nell'ambito dell'Amministrazione della Difesa, è stata impressa reviviscenza ai procedimenti intesi a riconoscere i benefici stipendiali in argomento, dopo che, per un certo tempo, essi rimasero interdetti sul presupposto che ogni forma di progressione economica legata al decorso del tempo ovvero - come gli anzidetti istituti - al suo conferimento convenzionale, dovesse ritenersi estinta, per effetto dell'introduzione, a far data dal 1° gennaio 1987, del nuovo assetto stipendiale fondato sulla meccanica della "retribuzione individuale di anzianità".

L'esperienza maturata in tale nuova fase applicativa ha posto in luce taluni altri aspetti connessi con la portata dei benefici stessi, emersi soprattutto a seguito di sopravvenute ulteriori pronunce dei vari Consessi, sia in sede giurisdizionale sia in sede consultiva, le quali rendono ora necessario un primo processo di revisione della condotta fin qui osservata dall'A.D. in ordine alla materia di cui trattasi.

Le modifiche derivanti dalle citate statuizioni, siano esse sentenze o pareri, sono risultate di rilevanza tale da influire sull'ambito soggettivo, ampliando sostanzialmente il novero dei destinatari dei benefici medesimi, nonché sulle modalità ed i criteri che ne presiedono al riconoscimento ed alla determinazione, talché hanno indotto la scrivente a provvedere alla elaborazione del presente nuovo testo di direttiva sistematica.

2. NUOVA DISCIPLINA

a. Generalità

La concreta fase attuativa, seguìta al sopraggiunto reimpulso applicativo non sempre è risultata immediata e lineare a causa della obiettiva

./.

difficoltà di adattare ai nuovi canoni retributivi un istituto concepito in tempi alquanto remoti e dunque attagliato alle situazioni ed all'ordinamento amministrativo dell'epoca, nonché di riferirlo ad un ventaglio di destinatari molto più ampio ed in condizioni diverse da quelle del personale originariamente contemplato.
Il relativo adattamento al mutevole scenario non è pertanto risultato immediato e privo di contraccolpi, essendo insorte una molteplicità di problematiche connesse alle situazioni più disparate. Ciò ha imposto l'esigenza di condurre, parallelamente alla concreta attività procedimentale, anche un'azione di costante approfondimento delle suddette questioni, finanche da ravvisare l'esigenza di acquisire su tali aspetti, un ulteriore parere del Consiglio di Stato. Ed in tal senso, esso è stato officiato dal Ministero delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, al fine di acquisirne l'avviso in ordine:

— all'eventualità di riconoscere il beneficio in esame (*rectius* di cui agli artt. 43 e 44 del r.d n. 1290/1922) anche al personale in quiescenza che avesse ottenuto in attività di servizio il riconoscimento di un'infermità dipendente dal servizio stesso;
— all'efficacia da attribuire alle domande intese ad ottenere la posta stipendiale in contesto;
— all'applicazione o meno di un regime di prescrizione quinquennale;
— alla composizione della base di calcolo del beneficio, se cioè in essa andasse compreso, oltre al nudo importo del livello di appartenenza, anche la retribuzione individuale di anzianità, relativamente al personale provvisto di un assetto retributivo caratterizzato dalla presenza di tale componente ragioneristica dello stipendio.

Non può inoltre non rilevarsi il cospicuo contenzioso instauratosi, soprattutto a motivo della mancata previsione, tra i destinatari degli artt. 117 e 120, del personale militare in congedo che avesse comunque avuto riconosciuta in servizio un'infermità da esso dipendente.
Alla luce di quanto precede, sulla materia di cui trattasi è venuto a delinearsi un nuovo quadro per effetto sia dell'intervenuto riscontro ai succitati quesiti prospettati dall'Amministrazione delle Finanze sia degli esiti determinatisi in ordine ai gravami posti in essere.
Sul primo fronte si è giunti alla pronuncia da parte della Commissione Speciale Pubblico Impiego del Consiglio di Stato del parere n. 452, reso nell'adunanza del 13 dicembre 1999. Molti gli aspetti rilevanti ed innovativi in esso enunciati. Primo fra tutti, l'individuazione, tra i destinatari delle poste stipendiali in parola, anche del personale militare in congedo, a condizione che il riconoscimento della relativa malattia invalidante sia avvenuto in costanza di servizio.

./.

Ciò, del resto, trae il nesso esiziale dalla constatazione, pure rimarcata dall'Alto Consesso, secondo cui il beneficio va concesso d'ufficio, non potendosi attribuire alle eventuali domande alcuna rilevanza se non quella meramente segnalatrice della propria posizione. Ragion per cui la titolarità del diritto resta del tutto affrancata da esse e men che meno dall'epoca (del servizio o del congedo) in cui sono proposte.
L'altro aspetto di cui si è occupato il Collegio ha riguardato, come detto, il regime prescrizionale.
In sostanza, viene ribadita l'imprescrittibilità dello stipendio e dunque del beneficio stesso, che ne costituisce una posta contabile ampliativa, vertendosi nel campo dei diritti patrimoniali indisponibili.
Purtuttavia, nelle fasi meramente liquidative e di pagamento delle maggiori somme stipendiali conseguenti all'applicazione degli artt. 117 e 120, occorre por mente al vincolo generale sancito dall'articolo 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, come sostituito dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428, secondo il quale le rate mensili di stipendio, nonché le relative differenze arretrate dovute dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni.
Infine, il richiamato parere n. 452/99 ha affrontato la questione, di carattere tecnico-contabile, concernente l'inclusione della retribuzione individuale di anzianità nella base di calcolo sottesa alla determinazione delle poste stipendiali in contesto, risolvendola in senso affermativo. Quivi, la motivazione muove dall'accertata natura retributiva di tale componente stipendiale, costituita, a sua volta, dal valore delle classi e/o scatti, nonché dai ratei di essi, al 31 dicembre 1986. E giacché nel precedente assetto retributivo, tracciato dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, i benefici *ex* artt. 117 e 120 si ragguagliavano proprio sul valore della classe di stipendio in godimento, per logica derivazione deve trarsi che anche la r.i.a., quale entità entro la quale tali classi sono confluite, va assunta nella base di calcolo delle provvidenze in disamina.
Anche sul fronte del contenzioso amministrativo, segnatamente dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, il Consiglio di Stato, incardinato a norma dell'articolo 11 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ha, in più occasioni, ribadito le argomentazione fatte proprie nel testé citato parere n. 452 del 13 dicembre 1999. In tali sedi, sono peraltro emerse ulteriori indicazioni, le quali ancorché afferenti a situazioni sporadiche, appaiono comunque significative al fine di una completa disamina della portata applicativa dell'istituto. Si cita, ad esempio, la fattispecie di coloro che, collocati in congedo per il diretto effetto dell'accertamento di una determinata patologia dipendente da causa di servizio, debbono ricomprendersi tra i destinatari della particolare voce stipendiale, quantunque la data della relativa attribuzione venga a coincidere con quella del collocamento a riposo.

./.

La progressiva evoluzione dei canoni interpretativi in materia, scandita dalle suddette tappe, propone ora uno scenario parzialmente diverso da quello sul quale sono state concepite le prime disposizioni di rimessa in atto del beneficio, quali la direttiva del Segretario Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, n. 6084/142/97 del 16 giugno 1997 e quelle ad essa connesse, diramate dalle disciolte Direzioni Generali del personale militare.
Con la presente circolare si intendono, pertanto, recepire gli indirizzi emersi in materia nel corso di questi ultimi anni, fornendo le conseguenziali istruzioni che, per quanto risulterà variato, operano con efficacia retroattiva, fatta salva la conservazione degli effetti giuridici insorti per effetto delle primissime attuazioni dei procedimenti di specie, posti in essere tra la fine degli anni '70 e gli inizi degli anni'80.
Peraltro, allo scopo di rendere una concreta illustrazione dei particolari aspetti tecnico-procedurali, conseguenti ai mutati orientamenti, nell'allegato "B" sono state riportate alcune esemplificazioni in ordine a concrete ipotesi applicative del beneficio in disamina.

b. **Destinatari**

L'articolo 1 della legge 15 luglio 1950, n. 539, consente l'applicazione dei benefici previsti a favore dei mutilati ed invalidi di guerra anche ai mutilati ed invalidi per servizio.
Non vi è dubbio che del corredo dei benefici previsti dall'ordinamento positivo a favore dei primi possono formare oggetto di estensione per gli altri, quelli previsti — quanto al personale militare — dagli articoli 117 e 120 del R.D. n. 3458/28.
Si precisa che l'altra assimilazione, pure acclamata dallo stesso articolo 1 della legge n. 539/50, tra i congiunti dei caduti in guerra con quelli dei caduti per servizio, non è di interesse ai fini del riconoscimento delle provvidenze di cui trattasi.
Il disposto del successivo articolo 3 della legge 15 luglio 1950, fornisce poi la qualificazione dello *status* di invalidità per servizio, configurandolo, cioè, in capo ai soggetti che, alle dirette dipendenze dello Stato, abbiano contratto durante il servizio e per causa di servizio militare o civile, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella *A*, attualmente individuabile in quella annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834[1].
Al riguardo, si osserva che i destinatari, per i quali furono originariamente concepite le poste stipendiali in discorso (ferma la condizione di invalidità per causa di guerra), si identificavano negli Ufficiali in

(1) In origine l'articolo 3 della legge 539/50 faceva riferimento alla tabella *A*, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.

./.

servizio permanente ed in quelli delle categorie in congedo (art. 117) nonché nei Sottufficiali, compresi quelli richiamati dal congedo (art. 120); va rilevato, altresì, che il D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19 introdusse un particolare assetto retributivo tale per cui anche nei confronti di alcune figure militari, giusta i profili di stato dell'epoca, quali, ad esempio, i Vice Brigadieri, gli Appuntati e i Carabinieri, potesse realizzarsi una progressione per aumenti periodici biennali del 2,50%, ancorché gli stessi fossero provvisti di paga e non di stipendio e che ai fini di tale conferimento, l'articolo 1, 5° comma, dello stesso D.P.R. n. 19/1956 ha previsto, con carattere di generalità, la possibilità di valorizzare periodi di tempo, connessi "ad altre eventuali circostanze che a termini delle disposizioni in vigore possono determinare l'anticipo dell'aumento biennale in corso di maturazione..." e certamente i benefici *ex* articoli 117 e 120 ne integrano un'occorrenza. In tale cornice, può allora tracciarsi un ideale parallelismo tra quelle remote figure con le odierne fattispecie dei militari di truppa in servizio permanente, ovvero del ruolo degli Appuntati/Carabinieri in servizio permanente.

Tutto ciò premesso, dal combinato disposto delle norme surrichiamate, disponendone ora l'adattamento, tenendo conto dell'evoluzione dei profili di *status* del personale militare, si deduce che i benefici di specie spettino, d'ufficio, in presenza di infermità riconosciute in servizio e dipendenti da esso, le quali abbiano dato luogo ad ascrivibilità ad una delle categorie della Tabella *A* anzidetta, nei confronti dei seguenti soggetti:

a) Ufficiali in servizio permanente (ivi compresi i Maestri Direttori e Vice Direttori di Banda Musicale), nonché quelli provvisti di tale posizione di stato, ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1990, n. 404;

b) Ufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224;

c) Ufficiali di complemento in ferma biennale di cui all'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

d) Ufficiali di complemento in servizio di prima nomina;

e) Sottufficiali in servizio permanente;

f) Sergenti e gradi corrispondenti di complemento in ferma di leva prolungata, di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, ovvero, in ferma breve;

g) Volontari di truppa in servizio permanente di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

h) Appuntati/Carabinieri in servizio permanente;

i) Personale del Servizio dell'Assistenza Spirituale.

./.

Qualora, il riconoscimento dell'infermità risultasse avvenuto prima dell'acquisizione di uno degli anzidetti *status*, cioè allorché il soggetto fosse insistito in una posizione di cosiddetto "pre-ruolo", comunque non coincidente con un'altra di quelle summenzionate, l'attribuzione del beneficio dovrà avvenire, d'ufficio, nella determinazione del primo stipendio all'atto dell'acquisizione del profilo giuridico per cui l'interessato è destinato(2). In tal caso per la relativa determinazione occorrerà riferirsi ai criteri di cui al successivo subpara c., punto 2.

Va poi rilevato che l'articolo 119 e lo stesso articolo 120 (ultimo comma) del R.D. n. 3458/1928, dispongono, rispettivamente, che nei confronti degli Ufficiali e dei Sottufficiali richiamati in servizio, i quali non abbiano mai goduto dei benefici *de quibus*, se ne debba far luogo all'attribuzione all'atto del richiamo stesso.

La previsione si realizza, in particolare, nei rispetti del personale di cui alle sopracitate lettere *a)* ed *e)*, ancorché, in linea potenziale, potrebbe non di meno riguardare anche le restanti fattispecie.

In ogni caso, qualora costoro abbiano ottenuto il riconoscimento di un'infermità dipendente da causa di servizio con ascrivibilità ad una delle categorie di cui alla succitata Tabella *A*, versando in una posizione del congedo (ausiliaria, riserva, etc.) e trovandosi contestualmente in temporaneo servizio per effetto di un richiamo con assegni, si deve procedere all'attribuzione della posta stipendiale in parola.

Ove le medesime condizioni si producano, invece, allorquando detto personale non risulti essere in temporaneo servizio, insistendo cioè in congedo illimitato, l'attribuzione del beneficio potrà avvenire unicamente al momento di un eventuale richiamo con assegni che dovesse in seguito intervenire(3). Anche nella fattispecie, per la determinazione del beneficio si osserveranno le indicazioni del successivo subpara c., punto 2.

Nelle restanti ipotesi, invece, la titolarità del beneficio è acquisita al momento stesso dell'accertamento dell'infermità, quale contratta in servizio e da esso dipendente e che dia luogo ad ascrivibilità ad una delle categorie della Tabella *A*; condizioni desumibili dall'apposito Processo Verbale emesso dalla competente Commissione Medica Ospe-

(2) Cfr. ad esempio, se durante il periodo trascorso in qualità di Allievo di accademia, il soggetto abbia contratto un'infermità ascrivibile a Tabella *A*, l'attribuzione del beneficio si realizzerà nello stipendio in essere all'atto della nomina ad Ufficiale in servizio permanente.

(3) Sia data la seguente esemplificazione relativa ad un Colonnello che:
- collocato in posizione ausiliaria in data 31/12/1996;
- richiamato in servizio con assegni dal 01/01/2001;
- abbia ottenuto con P.V. del 22/07/1998 il riconoscimento di un'infermità dipendente da causa di servizio con ascrivibilità a Tabella A, 7ª categoria.

Pertanto, lo stipendio dell'Ufficiale, ripristinato dal 01/01/2001 per effetto del richiamo con assegni, dovrà includersi, dalla data medesima, la posta stipendiale *ex* art. 117 del R.D. n. 3458/1928.

./.

daliera/Istituto Medico Legale.
Cosicché, nella specie, tale atto di natura eminentemente tecnica, assume veste ricognitiva di un diritto discendente direttamente dalla legge. Pertanto, contrariamente a quanto osservato in passato, non se ne deve condizionare la spettanza alla preordinata sussistenza di un formale decreto concessivo di equo indennizzo o di pensione privilegiata sia perché l'articolo 5-*bis* del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, come aggiunto, in sede di conversione, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, conferisce efficacia definitiva ai giudizi degli Organi sanitari collegiali sia in quanto l'articolo 3 della legge n. 539/50 postula, quale unica condizione, la mera "ascrivibilità" dell'invalidità e non il fatto di essere già stata "ascritta" in conseguenza dell'intervenuto provvedimento indennitario o pensionistico.
Né il diritto in questione può essere subordinato alla presentazione di eventuale istanza, la quale, ove ricorra, avrebbe valenza meramente segnalatrice ed idonea a costituire in mora l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 1219, 1° comma, del Codice civile.
Per tale ragione, l'adempimento concessivo del beneficio degli artt. 117 e 120 va disposto d'ufficio, anche se riferito al personale nel frattempo collocato a riposo, ma che, durante l'attività di lavoro, si fosse trovato nelle condizioni legittimanti evidenziate nel presente subparagrafo.

c. **Criterio di calcolo del beneficio**

Gli articoli 117 e 120 del R.D. n. 3458/28 prevedono l'abbreviazione di due ovvero di un anno, dell'anzianità di servizio necessaria per la maturazione degli aumenti periodici di stipendio, a seconda che l'invalidità risultante dal processo verbale sia ascritta – o ascrivibile – alle prime sei categorie di menomazione oppure alle ultime due, della su menzionata Tabella *A*.
Si è in precedenza ricordato come sia attualmente depauperato di risvolti pratici il concetto di apporto di anzianità ai fini stipendiali, perlomeno nei confronti del personale militare provvisto di un assetto retributivo non dirigenziale, per il quale, dal 1° gennaio 1987, è stato introdotto il sistema salariale fondato sulla remunerazione individuale di anzianità. Ciò non di meno, secondo le indicazioni tratte dalle varie pronunce del Consiglio di Stato, il beneficio può comunque trovare commisurazione mediante diretta applicazione della ragione percentuale corrispondente all'incremento stipendiale a cui sostanzialmente dava luogo allorché si manifestava in termini di apporto di anzianità.
In sostanza, per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio ascrivibili alle due classi di categorie della tabella *A* appresso ri-

./.

portati, il beneficio deve computarsi applicando la ragione percentuale indicata a fianco di ciascuno di esse:

– *1ª classe*: dalla 1ª alla 6ª categoria **2,50%**;
– *2ª classe*: 7ª e 8ª categoria ..... **1,25%**.

1) *Struttura della base di computo*
Premesso che per ragioni equitative il beneficio va calcolato anche per il personale militare provvisto di trattamenti economici dirigenziali, mediante applicazione delle suddette aliquote percentuali e non già sotto forma di anzianità aggiuntiva, si prefigurano le sottoindicate casistiche:

a) Personale titolare di trattamento stipendiale dirigenziale (Colonnelli/Generali ovvero altri Ufficiali che in base alle vigenti disposizioni di legge fruiscono del trattamento stipendiale dei primi)

Il relativo computo si effettua sul valore della classe stipendiale annua lorda in godimento alla data di cui al successivo punto 2). Qualora l'interessato, in quel frangente, sia titolare di una misura stipendiale non tabellare, cioè compresa tra due aumenti periodici, nel processo di calcolo del beneficio deve assumersi a base il valore tabellare immediatamente inferiore a quello dello stipendio effettivamente goduto.

b) Personale provvisto di trattamento stipendiale proprio del sistema retributivo a livelli

Nei confronti dei predetti soggetti, l'appropriata aliquota percentuale va riferita ad una base di calcolo costituita da:

– importo del livello di appartenenza;
– retribuzione individuale di anzianità, compresi gli ex scatti gerarchici eventualmente ivi confluiti ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, ovvero dell'articolo 4, 1° comma, del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150;
– eventuali *tranche* di aumenti intermedi, laddove il computo del beneficio debba imputarsi ad una data in cui le misure stipendiali non hanno ancora assunto i valori a regime[4].

Non sono invece da includere nella sopra indicata base di calcolo

[4] Nei provvedimenti legislativi (prima) e di concertazione (ora), recanti i contenuti dei miglioramenti retributivi dei militari "livellati", è ormai abituale la previsione di aumenti graduali che precedono quelli definitivi con i quali il "contratto" assume la sua fisionomia a regime. In tempi recenti, si vedano, ad esempio, quelli di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140.

./.

gli scatti gerarchici effettivamente "accesi" quali elementi differenziatori nei casi di coesistenza di più gradi in uno stesso livello (da non confondere con gli ex scatti gerarchici di cui al precedente secondo alinea, trattandosi quest'ultimi di poste estinte che hanno dato luogo ad una partita di giro confluendo nella r.i.a.). Debbono, altresì, escludersi eventuali scatti comunque denominati ed ogni altra voce non ricompresa nell'elencazione appena riportata.

c) *Personale privo di trattamento stipendiale metropolitano*

Nei casi in cui la determinazione del beneficio debba imputarsi ad una data in cui l'interessato risulti sprovvisto di stipendio metropolitano, trattandosi di soggetto con profilo di impiego a *status* internazionale, nei cui confronti a norma dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, è venuto a cessare il trattamento economico a carico dello Stato Italiano, la base di calcolo del beneficio *de quo* è quella corrispondente allo stipendio virtuale che sarebbe spettato al medesimo ove fosse rimasto in ordinarie condizioni di impiego nazionale. Ciò, in analogia a quanto praticato per la determinazioni degli oneri previdenziali ed assistenziali.

d) *Personale con stipendio ridotto*

Qualora alla data in cui deve estrarsi la base di calcolo del beneficio, lo stipendio dell'interessato sia gravato da un provvedimento che ne comporti la riduzione, in conseguenza di sospensione dall'impiego o dalle funzioni del grado, nel conteggio in parola si assumerà comunque a parametro di riferimento un valore corrispondente all'importo dello stipendio ove questo fosse attribuito nella misura intera.

Naturalmente, una volta determinato il beneficio, il quale – si ribadisce – costituisce una componente ragioneristica dello stipendio, ne subirà la conseguente riduzione, per ripristinarsi poi nella misura intera al cessare degli effetti del provvedimento sospensivo.

2) ***Data di rilevamento della base di computo***

Di massima la base di computo del beneficio va desunta – giusta i criteri indicati al precedente punto 1) – assumendo lo stipendio in essere alla data di emanazione del processo verbale di accertamento dell'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Fanno eccezione le fattispecie di obiettivo impedimento, alle quali si è fatto cenno al precedente subpara b., in cui tale momento ricognitivo della patologia non coincide con la titolarità all'emolumento giuridico denominato stipendio.

./.

Trattasi, in particolare, di situazioni riferibili al personale che abbia subìto l'evento patologico:

- in condizioni di cosiddetto "pre-ruolo", cioè in quelle posizioni di stato propedeutiche o transitorie rispetto a quella a cui è finalizzata la rispettiva carriera militare;
- durante la posizione di ausiliaria, riserva, complemento, riserva di complemento, senza però versare in condizioni di richiamo in servizio (congedo illimitato).

Nelle due sopra notate fattispecie occorrerà fare riferimento alla data coincidente con il primo giorno in cui per l'interessato si instaura o si ripristina il sistema retributivo a stipendio, individuabile, quanto alla specie di cui al primo alinea, con la data di assunzione dello *status* definitivo (compreso in una delle tipologie di cui alle lettere dalla *a)* alla *i)* del precedente subpara b.), mentre relativamente all'altra ipotesi, con quella dell'inizio dell'eventuale richiamo in servizio con assegni.

d. <u>Decorrenza dell'attribuzione</u>

1) ***Fattispecie prevalenti***

L'individuazione della data di decorrenza giuridica del beneficio di cui agli artt. 117 e 120 esige un'analisi fondata sui medesimi elementi posti a definizione del criterio di rilevamento temporale della base di calcolo, giusta quanto approfondito nel precedente punto 2 del subpara c.

Il Consiglio di Stato ha più volte affermato nelle numerose pronunce al riguardo esplicitate che il diritto al beneficio sorge dalla data del processo verbale.

In tale assunto si rispecchia la fattispecie di portata più ricorrente in cui vi è il concorso delle condizioni legittimanti, vale a dire l'avvenuto accertamento dell'infermità quale dipendente da causa di servizio e la concomitante provvisione di un sistema retributivo a stipendio.

2) ***Fattispecie particolari***

Non sempre, tuttavia, è dato di riscontrare tale contestualità, per via di particolari occorrenze avanti ricordate (ad esempio, infermità contratta in condizioni di "pre-ruolo"), dove si impone un obiettivo rimando *ex post* nel conferimento del relativo diritto.

Pertanto, nella specie, la provvidenza in discorso va attribuita, secondo il medesimo criterio informatore osservato ai fini della data di individuazione della relativa base di calcolo, giusta quanto illustrato al precedente punto 2) del subpara c., primo e secondo alinea. Cosicché, la titolarità al beneficio va posposta alla medesima

./.

decorrenza sotto la quale sorge o si ripristina la posizione amministrativa "a stipendio".

e. <u>Caratteri ed effetti del beneficio</u>

Sul punto si ribadiscono le disposizioni contenute nella circolare del Segretariato Generale e Direzione Nazionale degli Armamenti, n. 6084/142/97 del 16 giugno 1997, secondo le quali il beneficio non deve essere assorbito nel tempo, nemmeno per mutamento dell'assetto retributivo (ad esempio per passaggio dal sistema retributivo a "livelli" a quello dirigenziale), né, d'altra parte, va assoggettato a processi di rivalutazione.
Inoltre, ai sensi dell'art. 118, esso va concesso una sola volta nella carriera di appartenenza, salva la possibilità di reiterarne un'ulteriore posta dell'1,25, in ipotesi di passaggio dalla 2ª classe (7ª/8ª categoria) alla 1ª classe di ascrivibilità (1ª ÷ 6ª categoria).
Come più volte ripetuto, il beneficio è insito nello stipendio, costituendone una componente contabile ampliativa; pertanto le implicazioni amministrative indotte ed accessorie sono quelle proprie dello stesso.
In concreto, la posta stipendiale *ex* articolo 117 e 120 ha effetto:

- sulla tredicesima mensilità;
- sull'indennità di buonuscita;
- sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata I.N.P.D.A.P. ed i contributi di riscatto.

1) *Effetti sul trattamento di quiescenza*

a) Pensione/Assegno di ausiliaria

Il beneficio ha inoltre riflessi sul trattamento di pensione ovvero sull'assegno di ausiliaria.
In merito, preme chiarire che esso non si atteggia ad istituto dichiaratamente pensionistico (come ad esempio la pensione privilegiata ordinaria), trattandosi come più volte evidenziato di un ampliamento stipendiale e, in quanto tale, tipico dell'attività di lavoro.
Tuttavia, posto il nesso di causalità esistente tra la retribuzione percepita in servizio e la misura del trattamento di pensione, il beneficio manifesterà su quest'ultima i propri effetti indotti, nella misura in cui risulti presente nell'ultimo stipendio integralmente attribuito.
Infatti, le pensioni liquidate in tutto o in parte con le regole del sistema retributivo ed in particolare con quelle di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

./.

n. 503 (cosiddetta quota "A"), con le quali si valorizzano le anzianità contributive maturate fino a tutto il 31 dicembre 1992, sono strutturate sul concetto della "ultima retribuzione integralmente percepita", da cui si estrapola la base pensionabile, giusta il disposto dell'articolo 53 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, come sostituito dall'articolo 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Pertanto, laddove il beneficio risulti acceso nell'ultimo stipendio attribuito, ne determinerà un conseguente ampliamento, traducendosi, per l'effetto, in un proporzionale incremento del risultato pensionistico.

Va da sé, che, in quanto immanente allo stipendio, ad esso deve applicarsi la maggiorazione del 18 per cento, prevista dal ridetto articolo 16 della legge n. 177/76.

Anche per la quota di pensione liquidata con i precetti del sistema retributivo medio, di cui alla lettera *b)* del succitato articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (quota "B"), la posta di cui agli artt. 117 e 120 riversa i propri effetti migliorativi allorché essa compaia nello stipendio percepito durante il periodo di riferimento, assunto ai fini della determinazione della retribuzione media, ai sensi dell'articolo 7 dello stesso d.l.vo n. 503/92, e dell'articolo 1, comma 17, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Quanto invece alle pensioni liquidate, anche parzialmente, con il sistema contributivo, l'effetto ristoratore del beneficio si rivela attraverso un allargamento della retribuzione di cui all'articolo 2, comma 9, della legge n. 335/95, il che comporta un ampliamento del montante individuale dei contributi, da cui, a norma dell'articolo 1, comma 6, della ripetuta legge n. 335/95, verrà tratto, a fine servizio, l'ammontare della pensione del soggetto interessato.

b) Indennità di ausiliaria

Con il disposto di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, è stata resa l'interpretazione autentica del primo e secondo comma dell'articolo 67 della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituiti dalla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224, recante la disciplina contabile sottesa alla determinazione dell'indennità di ausiliaria nei confronti degli Ufficiali (tralasciando le innovazione introdotte per effetto dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, non di interesse in questa sede).

Al n. 1) della lettera *b)*, dell'anzidetta norma di interpretazione autentica, si chiarisce che nel rapporto differenziale insito nel

./.

processo di determinazione dell'emolumento in rubrica non si deve tener conto, fra l'altro, dello scatto stipendiale di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336.
Considerata la sostanziale analogia di quest'ultimo (concepito parimenti per i combattenti) con quello connesso all'infermità qui in disamina, si ritiene che non possa giustificarsene un approccio differenziato ai fini di cui trattasi.
D'altronde il calcolo dell'indennità di ausiliaria muove, in linea generale, dal rilevamento di emolumenti percepiti nel tempo dal pari grado in servizio, aventi carattere generalizzato, di sicura ricorrenza nel rispettivo compendio retributivo, escludendo dunque quegli elementi riconducibili alle particolari condizioni soggettive, quali, appunto, i benefici combattentistici o gli stessi scatti di cui agli articoli 117 e 120.
Pertanto, nel procedimento matematico posto a definire la misura dell'indennità di ausiliaria, non deve assumersi la posta stipendiale in discorso. Ciò, tanto nel primo termine del rapporto differenziale, costituito dalla retribuzione nel tempo dell'ipotetico pari grado in servizio con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto del collocamento in ausiliaria (minuendo), quanto nell'altro termine, dato dal trattamento normale di quiescenza percepito dall'interessato (sottraendo).
Per ovvie ragioni equitative, a tale indirizzo occorre uniformarsi, oltreché con riguardo alla disciplina dell'indennità di ausiliaria di cui alla lettera *b)* dell'articolo 44 della legge n. 224/86, propria degli Ufficiali, anche per quella delle restanti categorie di militari, il cui referente normativo è individuabile:

- nell'articolo 46, primo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 212, come sostituito dall'articolo 6, comma 10, della legge n. 404/90;
- nell'articolo 12, comma 1, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, come sostituito succitato articolo 67 della legge n. 113/1954, come sostituito dall'articolo 6, comma 8, della legge n. 404/90;
- nell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

2) *Sospensione o riduzione*

La posta stipendiale in argomento segue le sorti dello stipendio.
Pertanto, essa è sospesa o ridotta solo nel caso di sospensione o riduzione dello stipendio e nelle stesse misure di riduzione previste per quest'ultimo.

./.

3) *Esclusione dalla base di calcolo di altri benefici*

Sul piano della tecnica contabile, la provvidenza di cui agli artt. 117 e 120 non costituisce base di calcolo di ulteriori poste stipendiali che, al pari di essa, si risolvono in aliquote del 2,50% dello stipendio, quali, in particolare: gli scatti gerarchici comunque previsti dalle varie disposizioni succedutesi nel tempo, ivi comprese, da ultimo, quelle di cui ai decreti legislativi 28 febbraio 2001, nn. 82 e 83; gli scatti aggiuntivi introdotti dai medesimi decreti legislativi; altri scatti di natura convenzionale attribuibili ai sensi della normativa vigente.

Quanto sopra valga, altresì, per quegli ampliamenti convenzionali finalizzati ad apportare maggiorazioni figurative della base pensionabile quali:

- i "sei scatti" di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ovvero, all'articolo 32, commi 9 e 9-*bis*, della legge 19 maggio 1986, n. 224; all'articolo 1, comma 15-*bis*, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231; all'articolo 1, comma 15-*quater*, del richiamato d.l. 379/87, convertito, dalla legge n. 468/87; all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232. Lo stesso criterio opera, inoltre, nelle ipotesi in cui la determinazione dei sei scatti sia destinata ai fini dell'indennità di buonuscita;
- le cosiddette quote di ausiliaria che riflettono gli ipotetici aumenti biennali relativi al periodo trascorso in tale posizione, ai sensi dell'articolo 69, secondo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituito dall'articolo 44, 1° comma, lettera *c)*, della legge 19 maggio 1986, n. 224; dell'articolo 46, 3° comma della legge 10 maggio 1983, n. 212; all'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

f. Reiterabilità

Si è in precedenza accennato del vincolo posto dall'articolo 118 del R.D. n. 3458/28 secondo il quale il beneficio può essere goduto una sola volta nella categoria di appartenenza.

Considerato che esso trova la sua unità di misura e di identificazione nell'istituto dello *scatto stipendiale*, il quale è stato storicamente definito quale posta contabile pari al 2,50% dello stipendio tabellare (vedasi l'articolo 1 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19), si deve ritenere che il beneficio, nella sua piena accezione concettuale, è tale allorquando dia effettivamente luogo ad un siffatto automatismo nell'integrale misura del 2,50%.

./.

La limitazione *ex* art. 118 sembra quindi riferirsi al beneficio nella sua integrale manifestazione, nel senso di non consentire il ripetersi della sua attribuzione nei confronti di coloro che ne avessero già fruito nella misura del 2,50%, conseguente ad ascrivibilità di 1ª classe (dalla 1ª alla 6ª categoria).
Di contro, va invece arguito che il riconoscimento della misura dell'1,25%, relativa ad ascrivibilità di 2ª classe (7ª o 8ª categoria), costituisca un'ipotesi di attribuzione parziale del beneficio, non essendosi realizzato appieno l'istituto dello scatto ad esso connesso.
Pertanto, qualora l'interessato dovesse incorrere in un aggravamento della precedente patologia, o comunque in una nuova infermità, sì da comportarne, anche per cumulo, il travalico nella 1ª classe di ascrivibilità (dalla 1ª alla 6ª categoria) potrà vedersi attribuita una seconda (ed ultima) posta stipendiale nella restante misura dell'1,25% dello stipendio in godimento all'atto del relativo processo verbale. In tal modo si completa il processo di conferimento dello scatto stipendiale, nella specie costituito dall'interazione di n. 2 poste dell'1,25% ciascuna.
Resta invece preclusa la possibilità di riconoscere la rimanente misura dell'1,25%, se dagli esiti del nuovo giudizio diagnostico il livello complessivo di invalidità resti circoscritto alla 2ª classe di ascrivibilità (ad. esempio nel passaggio dall'8ª alla 7ª categoria).

g. <u>Casi particolari</u>

Riguardano le fattispecie di coloro che siano stati collocati a riposo per effetto diretto del riconoscimento di un'infermità dipendente da causa di servizio.
Quantunque possa verificarsi una coincidenza tra la data di cessazione dal servizio per detta causa, riportata nel relativo provvedimento di stato, con quella in cui risulta avvenuto l'accertamento medico, si deve ritenere che il fatto costitutivo del diritto al beneficio in argomento, si sia comunque realizzato allorché il soggetto si trovi ancora in servizio ed abbia perciò titolo allo stipendio.
Nella risoluzione di controversie relative alla *subiecta* fattispecie, il Consiglio di Stato ha infatti ritenuto che nel giorno dell'accertamento sanitario, il soggetto va considerato, ai fini di cui trattasi, pur sempre in servizio per il fatto di essere stato convocato a visita quando egli era ancora in costanza di attività.
Nella specie, deve, pertanto, accordarsi il beneficio *ex* articolo 117 o 120, ancorché limitatamente all'ultimo giorno di servizio.
In tali termini, esso viene a ricomprendersi nell'ultimo stipendio percepito sotteso alla determinazione della base pensionabile di cui all'articolo 53 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e della base contributiva *ex* articolo 3 D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, con conseguente

./.

incidenza, rispettivamente, sul calcolo della pensione e dell'indennità di buonuscita.

h. <u>Modalità procedurali</u>

Le modalità attuative dei sopraillustrati nuovi indirizzi amministrativi in ordine all'argomento, variano a seconda se riferite a situazioni pregresse, riguardanti cioè accertamenti di infermità dipendenti da causa di servizio (con ascrivibilità a tabella *A*), avvenuti in epoca antecedente alla data di emanazione della presente circolare, ovvero per le situazioni che si verificheranno di qui in avvenire.
In ogni caso la posta stipendiale in discorso va attribuita d'ufficio con apposito atto dispositivo conforme al fac-simile in allegato "C", al quale, seguirà nei casi previsti, il formale provvedimento di sanzionamento da adottarsi dai competenti Organi all'uopo individuati secondo l'ordinamento proprio di ciascuna Forza Armata.

1) Procedurale per le situazioni pregresse

Gli Uffici comunque preposti agli affari del personale, nonché quelli a cui, in relazione alla struttura organizzativa di ogni Forza Armata, fa capo la forza in congedo, procederanno a svolgere una capillare ricognizione del carteggio dei militari di proprie cure, purché compresi nelle categorie dei destinatari elencate al precedente subpara b., al fine di rinvenire eventuali processi verbali, i quali abbiano importato un riconoscimento di un'infermità dipendente da causa di servizio con ascrivibilità ad una delle categorie della tabella *A*, sempreché tale riconoscimento sia avvenuto in costanza di servizio, ovvero, allorquando prodottosi in posizione di congedo, ne sia seguito un richiamo in servizio con assegni dell'interessato.
Nell'opera di individuazione degli aventi titolo, i prefati Uffici potranno, altresì, riferirsi alle domande (ed alle loro eventuali reiterazioni) ivi inviate o, comunque costà detenute, soprattutto per quanto concerne il personale già collocato a riposo al quale, finora, è stato opposto, espressamente o tacitamente, diniego alla concessione del beneficio, sul presupposto (attualmente non più cogente) della mancata presentazione di detta istanza in costanza di servizio.
È, tuttavia, opportuno ribadire, alla luce degli odierni orientamenti, il carattere meramente segnalatorio di esse, le quali non rivestono alcuna *conditio sine qua non* ai fini dell'instaurazione del diritto ivi vantato, essendo questo – come più volte evidenziato – riconducibile alla mera sussistenza dell'avvenuto accertamento tecnico, mediante l'apposito Processo Verbale, di un'infermità dipendente da causa di servizio. Pertanto, l'attivazione del procedimento di cui

./.

trattasi dovrà comunque avvenire in modo automatico, ancorché non risulti prodotta alcuna istanza.
Nel caso vi fossero, con riguardo ad un medesimo soggetto, due o più giudizi medici, recanti valutazioni di ascrivibilità tali per cui, ai fini del riconoscimento del beneficio, siano da considerare di classe omologa(5), si dovrà fare riferimento al primo cronologicamente intervenuto. Qualora fossero, invece, di classi differenti, cioè recanti taluni ascrivibilità alla 7ª od 8ª categoria, tali altri dalla 1ª alla 6ª categoria, sarà assunto, per ciascuna delle due classi, il giudizio clinico più remoto, da cui conseguirà l'attribuzione di una posta stipendiale dell'1,25% per quello espositivo della 2ª classe di ascrivibilità, nonché del restante 1,25% per quello riguardante le infermità di 1ª classe, secondo l'ipotesi descritta al precedente subpara f.
I Processi Verbali così individuati, saranno poi inviati, in copia conforme, per ciascun intestatario, al Servizio Amministrativo detentore della rispettiva *forza amministrata*, unitamente all'originale dell'eventuale istanza di questi, ovvero, allorché ne abbia prodotta più d'una, giacché reiterata nel tempo, all'intero pacchetto di esse.
Relativamente al personale già cessato dal servizio, la suddetta documentazione sarà inviata al Servizio Amministrativo dell'Ente/Reparto che in relazione agli ordinamenti di ciascuna Forza Armata ha in cure il personale militare in ausiliaria, in riserva o delle altre categoria del congedo, relativamente alla gestione degli assegni risalenti all'attività di servizio.
Ricevuto l'incartamento, il competente Servizio Amministrativo procederà alla verifica dei requisiti previsti per il conferimento della provvidenza in discorso.
Particolare attenzione dovrà riporsi sulla circostanza di un'eventuale remota attribuzione del beneficio, avvenuta secondo gli indirizzi amministrativi praticati agli albori dell'introduzione dei procedimenti di specie in ambito A.D. Si tratta, segnatamente, di quanto fu esplicitato nelle primissime disposizioni diramate sull'argomento dalle disciolte Direzioni Generali del Personale e riportate:

- nelle circolari prot. n. 762/T.E.B. del 15 giugno 1976; n. 7070/T.E.B. del 24 febbraio 1981 e n. 7111/T.E.B. del 25 novembre 1982 di Uffesercito/Sottuffesercito;
- nell'art. 7 del Foglio d'Ordini Marina n. 12 del 9 febbraio 1977;
- nella circolare prot. n. AD1/11/3/0520 del 5 luglio 1977 di Persaero.

(5) Si intendono di classe omologa quei Processi Verbali recanti classificazioni di ascrivibilità a categorie (beninteso della tabella *A*), per le quali gli artt. 117 e 120 associano comunque la medesima misura di abbreviazione, ovvero di incremento percentuale. Per esempio, il Processo Verbale che contenga un giudizio di ascrivibilità a categoria 8ª è da ritenersi di classe omologa a quello recante un'ascrivibilità alla 7ª categoria.

./.

Tali disposizioni, prevedevano, fra l'altro, il riassorbimento del beneficio, al momento del conseguimento di un grado superiore (ai sensi dell'articolo 77 del R.D. 23 giugno 1930, n. 983), ovvero all'atto della maturazione di un aumento periodico dovuto all'effettivo compimento di un biennio (vedasi l'articolo 16, 4° comma, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432).
Pertanto, qualora l'attribuzione *de qua* fosse avvenuta secondo quei precetti, tenendo a mente che le concrete azioni amministrative ad essi improntate furono poste in essere a cavallo tra la fine degli anni '70 e la prima metà degli anni '80, il beneficio non potrà ora essere ulteriormente accordato, ancorché la vecchia applicazione ne abbia fatalmente comportato l'assorbimento, giacché resta comunque preminente il ricordato vincolo dell'articolo 118 del R.D. n. 3458/28, comportante la possibilità di riconoscerlo per una sola volta. Né al riguardo appare praticabile l'eventualità di ricorrere all'annullamento dei vecchi provvedimenti per riformularne di nuovi secondo gli odierni canoni. Si richiama, infatti, nel merito quanto già evidenziato dalla Sezione del Controllo della Corte dei Conti nella deliberazione n. 84/90, in ordine a fattispecie analoga, a tenore della quale il potere di autotutela dell'Amministrazione incontra un limite laddove trattasi di rimuovere provvedimenti ormai consolidati da moltissimo tempo ed in ogni caso pienamente rispondenti ai parametri di legittimità dell'epoca in cui furono adottati. Per di più, il loro eventuale annullamento implicherebbe adeguate motivazioni in punto di interesse pubblico da perseguire: circostanza che nella specie non sembra sussistere.
Resta, invece, salva la possibilità di riconoscere una restante posta dell'1,25 per cento a coloro che abbiano ottenuto un giudizio di ascrivibilità tra la 1ª e la 6ª categoria, non altrimenti valorizzato agli effetti di cui trattasi, avendo in passato beneficiato di quella originaria applicazione implicante il riassorbimento dello scatto in esame, sulla base di un'ascrivibilità alla 7ª o 8ª categoria. Ciò, in aderenza a quanto esposto nel precedente subpara f.
Svolti siffatti accertamenti e riscontrate tutte le condizioni di ammissibilità al beneficio, il Servizio Amministrativo ne disporrà l'attribuzione mediante il succitato atto dispositivo ed osservando i criteri indicati nella presente direttiva.
Ove risulti che l'interessato fruisca (o, qualora nel frattempo collocato a riposo, abbia fruito) della posta stipendiale in discorso applicata in ossequio alle formule delineate nelle circolari emanate in materia, nell'anno 1997, dalle preesistenti Direzioni Generali del

./.

Personale Militare(6), a tenore delle quali se ne subordinava l'attribuzione alla proposizione di una specifica domanda e se ne fissava la decorrenza dalla data di questa, il beneficio dovrà essere ora conferito secondo gli odierni indirizzi. In particolare, la sua decorrenza dovrà retroagire sin dalla data del Processo Verbale, ovvero dalla prima data utile immediatamente successiva, per le ipotesi di cui al precedente subpara d., punto *2)*. Peraltro, se risultasse conteggiato su di una base di computo non in linea con quanto riportato al precedente subpara c., punto *1)*, esso dovrà essere conformemente rideterminato (specificamente per il personale provvisto, all'epoca del rilevamento, di stipendio non dirigenziale, in cui il beneficio risulti conteggiato sul mero piede di livello).

In tal senso, i precedenti atti dispositivi su cui risiede siffatto *modus operandi*, potranno essere annullati per essere adeguatamente riformulati, trattandosi verosimilmente di provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e, in ogni caso, non eccessivamente remoti da ritenersi consolidati ed irremovibili.

Altro scenario configurabile in sede di attuazione dei procedimenti in questione, riguarda l'avvenuta concessione del beneficio, sempre con riguardo alle direttive fin adesso osservate, in relazione ad una domanda che il soggetto abbia prodotto con riferimento ad un Processo Verbale diverso e di data successiva rispetto a quello pervenuto al Servizio Amministrativo a seguito dell'attività ricognitiva svolta dagli Uffici Personale.

In tal caso, per obiettive ragioni di affidamento riposte sull'evidente maggior importo in tal guisa risultante, il beneficio continuerà ad essere riferito al Processo Verbale segnalato dall'interessato nella rispettiva domanda, ferma la necessità di rimodularne l'attribuzione secondo gli attuali parametri (decorrenza dalla data di quel Processo Verbale e non dalla domanda e rilevamento contabile sulla scorta di tutti gli elementi richiamati al precedente subpara c., punto *1)*).

Ovviamente, il Processo Verbale antecedente, quello cioè non evocato dal dipendente, non dovrà dar adito ad alcuna ulteriore attribuzione di altro scatto *ex* artt. 117 e 120.

Ciò premesso, il procedimento entra nella sostanziale fase di liquidazione delle eventuali somme arretrate.

A tal proposito si precisa che le stesse, ove non colpite da prescrizione giusta le indicazioni appresso riferite, dovranno essere ampliate di interessi legali e/o rivalutazione monetaria, conformemente al disposto dell'articolo 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e del relativo regolamento del Ministero del Tesoro

(6) Trattasi specificamente delle circolari delle disciolte:
- Uffesercito/Sottuffesercito, prot. n. 7/3/386/G/III-9/B del 7 luglio 1997;
- Maripers, prot. n. 530/3°/18/97/AMM del 16 luglio 1997;
- Persaereo, prot. n. AD1/11/1-2/63120 del 18 luglio 1997.

./.

del Bilancio e della Programmazione Economica, di cui al decreto 1° settembre 1998, n. 352, di cui la scrivente ha dato notizia con circolare n. DGPM/IV/11/1/285157 del 22 dicembre 1998, tenendo, altresì, conto delle istruzioni fornite dal Dicastero del Tesoro, con circolare n. 83 del 23 dicembre 1998, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale, n. 1 del 2 gennaio 1999. Con l'occasione si rammenta che nella eventuale determinazione di interessi imputabili all'anno 2001, il relativo saggio legale da adottare è pari al 3,5 per cento, secondo la modifica apportata, a decorrere dal 1° gennaio 2001, con decreto del già Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica in data 11 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 292 del 15 dicembre 2000.
La corresponsione degli emolumenti arretrati è tuttavia subordinata alla preliminare ricognizione dei periodi temporali per cui dovesse eventualmente risultare intervenuta la prescrizione quinquennale, a norma dell'articolo 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, come modificato dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428.
Occorre nel merito riporre massima attenzione a non incorrere nell'equivoco di ritenere equivalente il concetto della prescrizione delle somme arretrate con quello, più ampio, dell'estinzione del diritto al beneficio in sé. Quest'ultimo, si ribadisce, in quanto stipendio, non è soggetto ad alcun regime prescrizionale. Cosicché una volta accertate le condizione giuridiche per il suo riconoscimento, entra, senza ulteriori indugi, nel patrimonio stipendiale dell'interessato, con i connessi riflessi indotti (pensionistici, previdenziali, assicurativi, etc.) e deve, pertanto, procedersene all'attribuzione mediante il ripetuto atto dispositivo.
Diverso aspetto è invece l'eventuale prescrizione delle singole mensilità di stipendio arretrate, il quale potrebbe, al più, comportare limitazioni in ordine alle manifestazioni monetarie pregresse, ferma la necessità di disporre la giuridica e formale assegnazione del beneficio.
L'indagine sottesa alla valutazione di un'eventuale sopravvenuta prescrizione di detti ratei assumerà a rilievo un periodo così delimitato:

- termine iniziale (*dies a quo*): la data di decorrenza dell'attribuzione del beneficio, secondo quanto chiarito al precedente subpara d.;
- termine finale *(dies a quem)*: la data della presente circolare che, allo scopo, assurge a determinazione generale ministeriale, per l'attuazione dell'iniziativa in discorso.
- termini intermedi: le date delle eventuali domande prodotte dagli interessati, debitamente assunte a protocollo dell'Ente a cui sono state indirizzate.

./.

Al riguardo, dovrà tenersi conto sia delle istanze eventualmente contenute nell'incartamento all'uopo inviato dagli Uffici Personale ai Servizi Amministrativi sia di quelle rivolte, all'occorrenza, direttamente a questi o a qualunque altro Organismo dell'Amministrazione della Difesa. In tal caso, quest'ultimi avranno cura di farle affluire agli anzidetti Servizi Amministrativi.

Ciò posto, per meglio semplificare la linea di ragionamento da seguire, appare utile distinguere la posizione del personale che alla data della presente circolare versi in costanza di servizio da quella di coloro che risultino invece collocati a riposo.

a) Personale in servizio

Nell'ambito della suddetta categoria di destinatari, la questione prescrizionale (dei conguagli arretrati) va ulteriormente analizzata in relazione alla presenza o meno della domanda. Occorre, pertanto, discernere le due sottoindicate fattispecie:

– <u>Istanza presentata</u>
Nei confronti del personale che abbia attualmente in essere lo "scatto per infermità", per effetto delle circolari emanate immediatamente prima della presente, sussiste, a monte, quantomeno la domanda che ne ha determinato la concessione, essendo, in precedenza, ritenuta necessaria per l'accesso alla provvidenza *de qua*.
Nel riattribuire ora il beneficio dalla data del Processo Verbale (o comunque dalla data indicata al precedente punto d.), tale domanda, singola o plurima, scandirà la tappa intermedia (o le tappe intermedie) nella valutazione dell'intero periodo oggetto di indagine prescrizionale. In particolare si dovrà verificare l'entità di ciascuno degli intervalli di tempo compreso:

- tra la data dell'attribuzione giuridica del beneficio (coincidente di massima con l'emanazione del Processo Verbale) e quella della domanda;
- all'occorrenza, tra la data della medesima domanda e quella di una sua seconda riproduzione e così via per le eventuali ulteriori reiterazioni, fino all'ultima cronologicamente intervenuta;
- tra l'ultima (o l'unica) domanda prodotta e la data della presente circolare.

Se tutti gli anzidetti intervalli temporali risultino inferiori a cinque anni, non vi sarà alcun rateo retributivo pregresso colpito da prescrizione.

./.

Pertanto, i Servizi Amministrativi (ovvero i Centri all'uopo designati a norma dell'articolo 276 del R.A.U.), in sede di liquidazione degli emolumenti arretrati, opereranno la ricognizione delle differenze "dovuto/percepito", da esibire nell'apposito specchio dimostrativo, a partire dall'origine, cioè dalla data dell'attribuzione giuridica del beneficio e fino alla data della presente circolare o comunque sino a quella in cui il conguaglio sarà disposto, bonificando ovviamente i valori restituiti, mese per mese, dallo sbilanciamento del "dovuto" rispetto al "percepito", anche per effetto di un minor importo mensile precedentemente corrisposto (soprattutto nel caso in cui il beneficio fosse stato computato sul semplice importo di livello, relativamente al personale militare non dirigenziale).
Viceversa, se uno dei succitati intervalli di tempo dovesse risultare pari o superiore al quinquennio, di alcuni ratei pregressi dovrà dichiararsi l'inesigibilità.
In tale quadro, l'atto dispositivo attributivo del beneficio dovrà, pertanto, contenere un eventuale capoverso recante apposita clausola di prescrizione delle somme pregresse imputabili al periodo per la quale essa agisce.
In particolare, se dovesse risultare superiore al quinquennio il primo intervallo temporale (compreso, cioè, tra la data dell'attribuzione giuridica del beneficio e quella della prima (o unica) domanda, mentre gli altri ne restano al disotto, la prescrizione riguarderà le differenze arretrate comprese tra l'attribuzione giuridica stessa ed i cinque anni a ritroso dalla prima domanda. In sostanza, si potranno bonificare le somme relative al periodo che va dai cinque anni antecedenti a detta domanda, alla data di emanazione della presente circolare.
Se invece il superamento del quinquennio dovesse riguardare uno o più intervalli compresi tra due istanze (qualora ne fossero state prodotte più di una), si dovrà risalire all'istanza più recente che segna l'inizio di una serie di cicli temporali ininterrotti ed inferiori al quinquennio, delimitati ciascuno da ulteriori successive domande o comunque, da ultimo, dalla data della presente circolare. Individuata l'istanza da cui hanno inizio tali cicli, le somme da conguagliare si riferiranno al periodo compreso tra i cinque anni ad essa antecedenti e la data di emanazione della presente direttiva.
Ove fosse invece di durata pari o superiore al quinquennio l'intervallo finale, ossia quello compreso tra l'ultima domanda prodotta e la data dell'odierna circolare, a prescindere dalla durata degli altri intervalli, si potrà disporre la corresponsione degli importi arretrati a partire dai cinque anni

./.

antecedenti al giorno successivo a quest'ultima data (cioè dal 10 novembre 1996). Nella specie, restano, pertanto, prescritte le somme imputabili al periodo compreso tra l'attribuzione giuridica del beneficio e la data del 9 novembre 1996.

– Istanza non presentata

Va da sé che nel dar attuazione alle disposizioni in contesto, si realizzeranno occorrenze per le quali l'attribuzione del beneficio, essendo ora d'ufficio, non risiederà su alcuna domanda di parte.

Fermo che la carenza di un'istanza non inficia tale diritto, può d'altra parte determinare la prescrizione di eventuali somme arretrate ad esso connesse.

Orbene, se la data dell'attribuzione giuridica del beneficio ricade nel quinquennio immediatamente antecedente alla data di emanazione di questa direttiva, nessun rateo delle precedenti maggiori mensilità così risultanti potrà risultare gravato da prescrizione. Pertanto, nello specchio riepilogativo delle differenze "dovuto/percepito", la ricognizione dei singoli raffronti avverrà, *ab origine*, fin dal momento del conferimento stesso.

In caso contrario, il conguaglio dovrà limitarsi ai cinque anni immediatamente precedenti alla data di emanazione della presente, con conseguente prescrizione delle maggiori mensilità comprese tra la data dell'attribuzione giuridica del beneficio ed il giorno immediatamente precedente a quello dal quale l'erogazione può, invece, avere luogo.

b) *Personale collocato a riposo*

Ovviamente nessuna differenza concettuale si riscontra ai fini dell'accertamento del periodo bonificabile nei confronti del personale in titolo, per il quale valgono gli stessi criteri già illustrati per i militari in servizio. L'unica differenza risiede nel fatto che i conguagli sulla retribuzione di attività avranno termine al momento del collocamento in congedo illimitato, allorquando si è estinto il diritto allo stipendio, salvo il suo ripristino nel caso di successivo richiamo.

Inoltre, l'azione amministrativa nei rispetti di detti soggetti dovrà altresì rivolgersi a tutte le implicazioni correlate all'attribuzione del beneficio secondo le modalità enunciate nell'odierna direttiva. Il riferimento è, in particolare, agli ulteriori adempimenti che dovranno disbrigarsi in ordine al trattamento di quiescenza di detti soggetti, e, non di meno, sulle altre presta-

./.

zioni di fine servizio, fermi i regimi di prescrizione propri di queste. Infatti, per quanto più volte accennato in precedenza, anche laddove fosse accertato l'impedimento a far luogo alla corresponsione di parte o di tutte le somme arretrate di attività, per essere le stesse cadute in prescrizione, ciò non pregiudicherà l'accesso del beneficio nel patrimonio stipendiale dell'interessato, comportando pertanto effetti indotti su tutti quegli istituti di fine rapporto la cui determinazione risulti in derivazione contabile dalla posizione stipendiale delineatasi durante il periodo di lavoro.

Ciò posto, avendo sempre a mente che i parametri sui quali si fonda la valutazione del fenomeno prescrizionale sono, da un lato, il momento dell'insorgenza del diritto potenziale alle maggiori somme, individuabile all'atto del conferimento della convenuta posta, e dunque di massima dalla data del processo verbale, dall'altro, la data degli atti idonei ad interrompere la prescrizione quali le eventuali domande *medio tempore* prodotte, e la *subjecta* circolare, si passano in rassegna le ipotesi di coloro che abbiano presentato una o più istanze e di quelli che invece non le abbiano prodotte.

– Istanza presentata

Si distinguono in tale ambito le posizioni di coloro che, essendo cessati dal servizio in tempi più recenti e comunque successivamente alla ripresa dei procedimenti applicativi del beneficio in parola, abbiano presentato la propria domanda in aderenza alle direttive finora operanti. Tale domanda, se prodotta in costanza di servizio, ha verosimilmente sortito un favorevole riscontro, mediante il riconoscimento della provvidenza in parola, seppure nei termini previsti dalle disposizioni stesse.

Ferma ora la necessità di riformularne l'attribuzione secondo i nuovi indirizzi, per costoro la questione prescrizionale sarà intesa ad appurare la possibilità di conguagliare quanto in precedenza non corrisposto, ovverosia dalla data della nuova decorrenza del beneficio (coincidente di massima con quella del processo verbale) alla data della domanda a cui, in un primo momento, secondo il precedente *modus operandi*, si ancorava il decorso dei relativi effetti economici. Ed inoltre, l'eventuale ulteriore conguaglio da quest'ultima data e fino alla cessazione dal servizio, per quanto fosse stato corrisposto in misura inferiore.

Se la data a cui viene fatta risalire la nuova attribuzione del beneficio risultasse particolarmente remota (oltre i cinque

./.

anni da adesso), nella valutazione del problema prescrizionale si dovrà tenere conto altresì di eventuali domande presentate antecedentemente a quella a cui è seguito l'accoglimento, prodotte cioè antecedentemente alle succitate direttive e, perciò stesso, rimaste senza favorevole esito. Non di meno, dette domande, unitamente a quella accolta, se collocate secondo l'appropriata cadenza temporale, hanno efficacia ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale.
In particolare, se ciascuno degli intervalli di tempo compresi tra la data di decorrenza del beneficio e la data della prima domanda nonché, ove ne ricorressero delle altre, tra questa e un'eventuale seconda domanda e così via, fino a giungere alla data della presente circolare, risultino inferiori al quinquennio la prescrizione deve ritenersi debitamente interrotta per l'intero periodo.
Viceversa, se uno o più dei suddetti intervalli di tempo dovesse eccedere i cinque anni, la data che delimita il termine finale dell'intervallo di tempo più recente superiore al quinquennio, segnerà il riferimento rispetto al quale, procedendo a ritroso di cinque anni si individuerà il periodo per cui è possibile operare il conguaglio, restando pertanto prescritte le rate di stipendio imputabile all'arco di tempo precedente.
In concreto, valgono gli stessi criteri sopra illustrati relativamente al personale in servizio che abbia prodotto istanza, con l'ovvia differenza che il periodo entro il quale va svolta la ricognizione delle somme da conguagliare ha comunque termine all'atto della cessazione dal servizio dell'interessato.
Se risultasse invece presentata la sola domanda che, sempre alla luce delle precedenti disposizioni, ha consentito il conferimento del beneficio, va verificata la sua datazione, successiva o meno al 9 novembre 1996 (cinque anni a ritroso dalla presente circolare).
In ipotesi affermativa, nel disporre ora la retrodatazione della particolare attribuzione stipendiale dal processo verbale, il periodo per il quale sarà possibile operare i conguagli avrà inizio dai cinque anni antecedenti alla domanda medesima, o comunque fin dalla data del giudizio dell'Organo medico se ricadente nell'ambito del quinquennio antecedente alla domanda. Ove, diversamente, l'istanza risalisse a prima del 10 novembre 1996, la bonifica dovrà in ogni caso circoscriversi da detta data e fino a quella di cessazione dal servizio.

L'altra posizione soggettiva a cui va dedicato l'approfondimento del caso è quella di coloro che pur avendo postulato la

./.

concessione del beneficio sulla base delle più volte richiamate direttive del 1997, non lo abbiano conseguito, per essere stata la loro domanda presentata in stato di quiescenza (*rectius* in costanza di congedo illimitato).
La fattispecie attiene prevalentemente (ma non necessariamente) a chi sia stato collocato a riposo da diverso tempo, specificatamente in epoca precedente all'anno 1997.
Nella specie, si tratterà di concedere il beneficio *ex novo* dalla data del relativo processo verbale, pertanto il periodo potenzialmente conguagliabile avrà inizio da detto momento e fino alla data del collocamento a riposo, salvo poi verificare se, e in che misura, risulti intervenuta la prescrizione.
A tal riguardo, non si porrà alcuna questione prescrizionale qualora dall'istante iniziale di tale attribuzione e sino alla data odierna non siano decorsi oltre cinque anni.
Viceversa, se detto arco temporale fosse più ampio, occorrerà passare alla fase di verifica della domanda prodotta e di come essa si collochi, nell'ambito del periodo di riferimento i cui estremi sono, da un lato (*dies a quo*), la data del processo verbale e dall'altro (*dies a quem*) quella dell'attuale circolare.
Va da sé che se tale periodo dovesse risultare particolarmente ampio occorre che l'interessato abbia prodotto nel tempo più di un'istanza.
Pertanto, la prescrizione deve ritenersi validamente interrotta con riguardo a tutte le mensilità pregresse, laddove, dalla data di insorgenza del diritto (*dies a quo*), l'istanza sia stata debitamente presentata entro cinque anni, e, se del caso, sia stata ciclicamente reiterata ad intervalli di tempo inferiori al quinquennio fino alla data odierna.
In pratica, analogamente a quanto illustrato per il personale in attività di servizio, ciascun segmento temporale compreso:

- tra la data di costituzione del relativo diritto e la domanda;
- tra la domanda e la sua eventuale successiva riproduzione e così via, per le ulteriori reiterazioni;
- tra l'ultima (o unica) domanda prodotta e sino alla data della presente circolare,

non dovrà risultare eccedente ad un lustro, altrimenti dovranno gravarsi di prescrizione quei ratei retributivi arretrati compresi dal conferimento giuridico del beneficio ai cinque anni antecedenti alla data demarcante il termine finale dell'intervallo risultato superiore ai cinque anni.
Ovviamente, trattandosi di personale già collocato a riposo, le mensilità pregresse, oggetto di potenziale conguaglio, ri-

./.

saliranno all'epoca in cui lo stesso risultava in servizio, talché, se la relativa data di cessazione sia precedente al 10 novembre 1996 e da qui l'interessato non abbia più prodotto ulteriori istanze, non si potrà far luogo alla corresponsione di somme arretrate, incorse in prescrizione.

– Istanza non presentata
Rispetto alla data odierna, sotto la quale prende avvio la presente iniziativa, si rendono in ogni caso esigibili le rate del maggior stipendio decorrenti dal 10 novembre 1996, essendo al di fuori della fascia prescrizionale di cui al richiamato articolo 2, 2° comma, del R.D.L. n. 295/39.
Il personale in congedo che sia cessato dal servizio posteriormente a tale data, il quale non abbia mai avanzato istanza intesa ad ottenere il beneficio degli artt. 117 e 120, potrà pertanto ottenere le somme arretrate conseguenti alla sua attribuzione – che deve in ogni caso aver luogo d'ufficio – a partire da data comunque non anteriore al 10 novembre 1996 (o dall'attribuzione stessa, qualora successiva) e fino all'atto del collocamento in congedo illimitato.
Resta, invece preclusa la possibilità di corrispondere arretrati, laddove la cessazione dal servizio sia avvenuta antecedentemente al 10 novembre 1996. Ciò non pregiudica, tuttavia, il diritto a che il beneficio sia comunque attribuito con apposito atto dispositivo il quale conterrà la specifica clausola di prescrizione degli emolumenti arretrati.

L'ulteriore fase procedurale da assolvere nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione, riguarda l'attività connessa alla rideterminazione del rispettivo trattamento di quiescenza, ivi considerando l'incidenza del beneficio in esame, secondo quanto indicato al precedente subpara e., punto *1)*.
Infatti, prescindendo dai fenomeni prescrizionali delle somme arretrate, che possono averne determinato, in tutto o in parte, l'inesigibilità per quanto concerne la retribuzione di attività di servizio, rimane fermo l'obbligo giuridico per l'Amministrazione di attribuire la provvidenza in discorso, di guisa da imprimerla nel patrimonio stipendiale del dipendente, ancorché questi sia cessato dal servizio in tempi alquanto remoti.
Così disponendo, il ridetto scatto per infermità risulterà altresì esibito nell'ultimo stipendio formalmente assegnato, con i conseguenti effetti lievitativi sulla base pensionabile e, proporzionalmente, sul risultato pensionistico vero e proprio.

./.

Per quanto concerne, invece, le eventuali implicazioni sull'indennità di buonuscita, occorrerà tenere a mente, stante il carattere *una tantum* della prestazione, dei limiti posti dal regime di prescrizione quinquennale ad essa impresso, ai sensi dell'articolo 20, 2° comma, del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.
Pertanto, quale ne sia la causale, ogni occorrenza riliquidativa di tale indennità di fine servizio, va disposta nell'ambito dei cinque anni dalla data in cui è sorto il relativo diritto.

2) Procedurale a regime

Gli Uffici Personale dovranno attivarsi non appena acquisito il verbale della Commissione Medica Ospedaliera/Istituto Medico Legale che riconosce al militare l'infermità dipendente da causa di servizio, con ascrivibilità a categoria della Tabella *A*.
In tal senso saranno immediatamente trasmessi al competente Servizio Amministrativo che provvederà all'adozione dell'atto dispositivo previsto, nonché alla dovuta variazione sul "ruolino" retributivo mensile, di modo che nel cedolino delle competenze mensili dell'interessato risulti accesa l'apposita voce "Beneficio ex artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928".

i. <u>Disposizione particolari per la Marina e l'Aeronautica</u>

Nei confronti del personale militare della Marina e dell'Aeronautica per il quale vige un regime di accentramento nella formalizzazione del relativo stipendio, l'incartamento concernente l'attribuzione del beneficio *ex* artt. 117 e 120, dovrà essere trasmesso al IV Reparto – 11ª Divisione di questa Direzione Generale, per il susseguente sanzionamento e per l'adozione del prescritto decreto da sottoporre al controllo dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa, se trattasi di Ufficiali, ovvero dell'atto dispositivo per il restante personale.
In particolare dovranno ivi pervenire:

- un esemplare dell'atto dispositivo con il quale l'Ente periferico ha provveduto a riconoscere la posta stipendiale in discorso;
- una copia conforme del processo verbale emesso dalla competente Commissione Medica Ospedaliera/Istituto Medico Legale;
- gli originali di tutte le istanze prodotte dall'interessato, in merito alla concessione del beneficio *de quo*.

./.

1. **Trascrizioni matricolari**

Per il personale dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri, la relativa trascrizione matricolare deve essere del seguente tenore:
"Attribuito il beneficio economico previsto dagli articoli 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928 con decorrenza _____, nella misura annua lorda pari a lire _____ e ad euro _____".
(Atto Dispositivo n. _____ del _____ e Processo Verbale n. _____ del _____ emesso dalla C.M.O. di _____)

Per il personale della Marina e dell'Aeronautica, la trascrizione sullo stato di servizio o foglio matricolare avverrà secondo gli usi e disposizioni di dette Forze Armate e comunque dopo l'adozione del provvedimento formale definitivo da adottarsi a cura di questa Direzione Generale.

3. **DISPOSIZIONI FINALI**

Tutte le precedenti disposizioni diramate in contrasto con il contenuto della presente circolare si intendono abrogate.
Gli Enti in indirizzo sono pregati di informare, con cortese sollecitudine, il personale dipendente, sensibilizzando soprattutto quello collocato in congedo, il quale non abbia finora fruito del beneficio, sul fatto che la presentazione, anche attuale, di istanze, beninteso ai fini di una mera segnalazione della rispettiva posizione, renderebbe di gran lunga più agevole l'opera di individuazione degli aventi titolo da parte degli Uffici.
Lo stesso personale dovrà inoltre essere informato che l'adozione dei connessi atti amministrativi da parte degli Enti periferici, intesi a concedere le convenute poste stipendiali, è effettuata con clausola di provvisorietà, ai sensi del disposto dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e fatti comunque salvi i successivi conguagli.
Si invitano le Direzioni di Amministrazione a diramare agli Enti della rispettiva giurisdizione le presenti disposizioni, nonché ogni altra indicazione che sarà ritenuta opportuna al fine di una tempestiva ed efficace attuazione dei procedimenti in argomento.

IL DIRETTORE GENERALE
Ten. Gen. Bruno SIMEONE